CAPITOLI, E REGOLE
DEL REGAL MONTE DI MANSO,
FONDATO
DAL MARCHESE DI VILLA.
QUARTA EDIZIONE,
In cui si sono a diversi Capitoli aggiunte alcune note, necessarie per la maggior intelligenza del governo di detto Monte.

IN NAPOLI, PER GIOACCHINO DE BONIS, MDCCXCIII.
Con Licenza de' Superiori.

J. M. J.

ESsendosi considerato da noi Principe dell' Isola, Marchese di Pisciotta, D. Ottavio Marchese, D. Domenico de Liguoro, e D. Severo Carmignani, odierni Governatori del Monte fondato dal qm. Ill. D. Giambattista Manso Marchese di Villa, di esser molto profittevole ridurre a perfezione l' opera già ordinata fin dal dì 29. Maggio 1739., cioè ch' essendo le regole, e statuti formati dal detto Marchese nell' anno 1608. per lo buon governo, ed amministrazione di detto Monte, buona parte, ed in varie cose mutati, così per altre disposizioni fatte dall' istesso Fondatore per atti tra' vivi, e di ultima volontà, in vigore dell' arbitrio riservatosi nello stromento di fondazione, e nelle regole suddette, e propriamente nel cap. 25., ed ultimo di esse; come per decreti del fu Regio Collateral Consiglio di questo Regno: da qual fatto nasceva un inconveniente grandissimo, che i Governatori, i quali entravano nuovi nell' amministrazione, e governo di detto Monte, non potevano restare informati, se non dopo lungo tempo del vero presente sistema del medesimo, e coll' avere in loro mani il libro di dette regole, che fu dato alle stampe la prima vol-

ta nell' anno 1638., e la seconda nell' anno 1671. s' inviluppavano in varj dubbj, e con ciò si ritardava il retto servizio del Monte, e dell' opere pie ordinate dal già detto Fondatore. Perciò con solenne conclusione avuta sotto il detto dì 29. Maggio 1739. fu stabilito di doversi far la fatica di notarsi sotto di ciascuna regola le variazioni, o mutazioni, che vi erano, e ne fu data perciò l' incombenza al Dottor D. Giovambattista de' Federici Avvocao di detto Monte.

tQuindi avendo il medesimo riscontrate minutamente dette regole, il testamento, e codicillo di datto Marchese Manso Fondatore, e ogni altra scrittura confacente a tal fine, e 'l processo di Collaterale, ha già esattamente appurato le variazioni suddette, e avendole riferite a noi suddetti Governatori, dopo averle riconosciute, e riflettute, abbiamo stimato a perpetua memoria per chiarezza, e sufficiente lume de' Signori Governatori, che dovranno per l' avvenire entrare al governo di detto Monte, far ristampare le dette regole, e statuti fatti da detto Marchese Manso colle riferite variazioni, e mutazioni, che vi erano, dal che speriamo indubitatamente nell' avvenire il perfetto, ed esatto governo del medesimo Monte nella maniera propria, e conforme alla volontà del Fondatore, col notabile avanzo, ed accrescimento delle rendite, siccome istantemente ne preghiamo il Signore Iddio, e la sua Santissima Madre.

Le regole dunque, e statuti fatti da detto Marchese Manso erano li seguenti.

MON-

MONTIS DE MANSO

A MARCHIONE VILLÆ ERECTI,

ET REGIÆ PROTECTIONI ADDICTI,

A Philippo III. in Regalem dictionem adsciti,
A Paulo V. ab Ordinario exempti,
Pontificia, & Regia diplomata.

NEAPOLI, Apud Octavium Beltranum 1638:
Et iterum, Apud Novellum de Bonis 1671.
Ac tertio per Angelum Vocola 1741.
Superiorum Facultate.

PAULUS PAPA V.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

DEcet Romanum Pontificem adjuvare pios, ac probos viros, qui, honorem Dei (cujus vices, licet immeriti, in terris gerimus) enixè cupientes, dant operam, ut animæ Christi fidelium suo preciosissimo sanguine redemptæ, tutiori, ac expeditiori via, divino obsequio se totas dedant, quorum opera eò gratior esse debet, quo illa collocatur apud eos, qui ea magis indigere

videntur, & a quibus majores in Ecclesia Dei fructus expectari possunt. Id, quod præcipuè adolescentibus utriusque sexus Nobilibus contingere solet, propterea, quod multi illorum in animo habentes se divino servitio dedicare, ob rei familiaris angustiam id facere nequeunt, & Puellæ Virgines indotatæ in Monasteria non admittuntur, nec Adolescentes inopes probis moribus, & bonis litteris imbui possunt. Quapropter, ut nulla te a suo pio proposito deterreantur, sed, quod eis mente statutum est facilius prosequantur, adjuvandi sunt; nam sicut nobiles majori auxilio propter suæ nobilitatis conditionem indigent, & multa plura ad eorum, quam aliorum ignobiliorum sustentationem requiruntur, ita ab illis majores in Ecclesia Dei fructus produci possunt, & cum nobilitas generis donum Dei existat, decet illam eidem Omnipotenti Deo acceptam referre, & illam a primis annis divino servitio adijcere. Cum itaque, sicut accepimus, Dilectus filius Joannes Baptista Manso Patritius Neapolitanus eo consilio adductus, & attendens, plurimos in dicta Civitate Neapolitana Adolescentes nobiles, & puellas Virgines, etiam nobiles, se totos Dei servitio destinare plurimum cupere, idque, propter eorum inopiam, exequi commodè non posse; ac in dicta Civitate, licèt copiosissima spiritualium bonorum, nullum hujusmodi pii operis institutum adesse. Tandem in ipsa Civitate Neapolis unum Montem pro dotibus tot Nobilium dictæ Civitatis Puellarum Virginum, quæ, relicto sæculo, se Dei obsequio dedicarent, ac

ac etiam pro ſuſtentatione Adoloſcentum, & juvenum Nobilium, qui ſtudiis litterarum operam dare, & divino cultui deſtinare deberent, de propriis ſuis bonis perpetuo erexit, ac pro illius regimine, & gubernio nonnulla Capitula, & ordinationes vulgari idiomate conceptas edidit, tenoris ſequentis, videlicet.

Poichè al Signore di tutte le coſe Iddio (il quale eſſendo per ſe ſteſſo infinito, ha dato per legge neceſſaria a ciaſcuna coſa aver a certo tempo il ſuo fine) piace, che in me Giovambattiſta finiſca la famiglia Manſo dell' inſegna della Scala, e con ciò, che non abbia legittimo erede del mio cognome, di quello avanzo di facoltà, ch' eſſo Signore ha voluto alla Caſa mia fin a queſto tempo concedere, e conſervare, ho giudicato eſſer giuſta, e dovuta coſa rendergli prima della mia morte parte di eſſe facoltà, che in queſta vita tengo quaſi in preſtanza, impiegandole in coſa, che riſulti a gloria ſua, ed inſieme a comune giovamento di queſtà mia Patria. Per la qual coſa avendo io fra me ſteſſo maturamente conſiderate le molte opere pie, delle quali è Napoli copioſamente arricchita, le tante Chieſe, i Monaſterj, gli Oſpedali, le Staurite, i Monti, che per lo ſovvenimento de'biſognoſi vi ſon fondati, ed oltre ciò i molti maritaggi, che per l' ajuto delle povere Vergini così nobili, come popolari ſono in diverſe Confraternità, e da molte famiglie eretti, mi è paruto, che fra tanti ne mancaſſe un ſolo, e per avventura il più giovevole, e neceſſario di tutti, ch'è il maritaggio di quelle perſone così maſchi,

come donne, che si vorrebbero maritar con Cristo, e per impedimento della lor povertà non è lor conceduto. Perciocchè se bene in questa Città è numero grande di Monasterj di varie Religioni di anime Spose di Cristo, nondimeno, perchè quanto agli uomini, hanno, prima di esservi ammessi, bisogno di educazione, e di studio, al quale non può vacare chi non ha modo da potervisi mantenere, e quanto alle donne, hanno così i Monasterj, come le Monache stesse bisogno eziandio e di dote, e di entrata per loro sostentamento. Quindi è che le Vergini, che non hanno facoltà da potergliele dare, ed i giovanetti, che non posseggono quelche potrebbe bastar loro a mantenersi agli studj, non possono ne'detti Monasterj per alcun modo, com' essi vorrebbono, essere ricevuti. Dalla qual cosa nasce, che molte Verginelle, e giovanetti di ottima intenzione, i quali nella Religione rilucerebbero quasi stelle di Santità, e di esempio, non potendovi per la lor povertà entrare, e rimanendosi perciò nel secolo, o si torcano dalla dritta via del servizio di Dio, o almeno caminino più zoppamente alla meta della perfezione cristiana: Onde siegue molto mancamento del servizio di Nostro Signore, molto danno dell' anime loro, ed eziandio molto disturbo di lor genitori, e parenti, e particolarmente de' nobili più, che degli altri: perciocchè se riguardiamo alle donne, non avendo modo da poterle monacare, e conseguentemente nemmeno da poterle maritare conforme al lor grado, sono forzati o di lasciarle invecchiare nelle proprie case,

se, o di darle in matrimonio a persone dispari di qualità, e di costumi: onde nasce il più delle volte fra gli stessi Consorti disparere, inquiete, e scandalo, ed alle famiglie intiere disturbi, e vergogne, e quelch' è peggio, disservizio d' Iddio, il che succede eziandio agli Cavalieri giovanetti, i quali ancorchè nella loro fanciullezza abbiano buona intenzione di entrare in Religione, tuttavia non potendo per la lor povertà attendere agli studj, ed alla buona educazione, e sviandosi per la necessità dietro ad altri esercizj men profittevoli per le anime loro, per lo più s' impiegano in quelle cose, che la giovane età, e la soverchia libertà, e le male compagnie somministrano; non solamente deviando da quel primo lor buono proponimento, ma denigrando non poco lo splendore della lor nobiltà, e molto più il candore delle anime loro. Per la qual cosa volendo io con grazia del N. S. Iddio rimediare in quanto per me si potrà a questo inconveniente, acciocchè esso Signore sia sempre glorificato da quanti più, e più perfettamente si può; ed a' divoti, ed infervorati dell' amor suo non manchi modo di poterlo servire, ed insieme si venga a conservare quella candidezza, che si richiede alla nobiltà di questa Città, come dono dell' istesso Signore per nostro maggiore incitamento a servirlo: (il che ben ci dimostrò, mentr' egli nascendo in terra, nudo di ogni mondana grandezza, volle nondimeno ritenersi la nobiltà della stirpe Reale) ho deliberato fra me stesso con l' ajuto suo di fondare un Monte di Monacaggi per soccorso delle

Ver-

Vergini , e di giovanetti nobili Napoletani così di Piazza, come fuor di Piazza nel sottoscritto modo, acciocchè non ostante la lor povertà, la quale gl' impedisce dal servizio di N. S., e dal poter mettere in esecuzione la lor buona intenzione, possano con l' ajuto di esso Monte entrar nelle Sante Religioni, alle quali N. S. Iddio gl' ispirerà.

Nota sopra questa prefazione.

D*A questa prefazione dunque benchè si ricavi, che il fine, per cui detto Marchese Manso fondò detto Monte, fosse stato, acciò i giovani Cavalieri principalmente, ch' erano poveri, ed aveano intenzione d' incaminarsi al servizio di Dio per la strada della Religione, avessero avuto modo di ben educarsi, e di attendere agli studj, ch' erano per quella necessarj, come si addita con quelle parole*: Mi è paruto, che fra tanti (*cioè luoghi pii*) ne mancasse un solo, e per avventura il più giovevole, e necessario di tutti, ch' è il maritaggio di quelle persone così maschi, come Donne, che si vorrebbono maritar con Cristo *: e da quelle altre:* Dalla qual cosa nasce, che molte Verginelle, e giovanetti di ottima intenzione, i quali nella Religione rilucerebbero quasi stelle di santità, e di esempio, &c. : *come ancora più chiaramente dalle seguenti*: Il che succede eziandio alli Cavalieri giovanetti, i quali ancorchè nella loro fanciullezza abbiano buona intenzione di entrare in

in Religione, &c. : *e coll' ultime parole di detta prefazione, ivi*: Acciocchè non ostante la lor povertà, la quale gl'impedisce dal servizio di Nostro Signore, e di potere mettere in esecuzione la lor buona intenzione, possano con l' ajuto di detto Monte entrar nelle Sante Religioni, alle quali Nostro Signore Iddio gl' inspirerà. *E così si legge in tutti gli altri Capitoli, che trattano de' suddetti sussidj de' Cavalieri studenti, e spezialmente nel Capitolo* XIX., *ove trattasi delle condizioni, che devono avere i Cavalieri, che vogliono goder il sussidio; ponendo per una di esse il già detto fine con queste parole*: Quinto, che siano di buona vita, nemici di male pratiche, e frequentino i Santissimi Sacramenti, ED ABBIANO VOLONTA' DI FARSI RELIGIOSI, quando Iddio a ciò li chiamasse.

Dal che sarebbe addivenuto, che i Cavalieri giovani, i quali avessero voluto godere del sussidio di detto Monte, dovevano avere l'intenzione attuale di entrare in qualche Religione, e che si applicassero alli studi, a fin di conseguir detto fine. Contuttociò essendosi ultimamente letto il Codicillo di detto Marchese Manso, si è apertamente conosciuto, che 'l medesimo avea dichiarato meglio la sua intenzione intorno a detto fine, spiegandosi nella seguente maniera: Per mio parere conviene all'educazione de' giovani, che secondo la mia intenzione si averanno da allevare per servizio immediato di Nostro Signore Iddio, col farsi Religiosi; o per beneficio pubblico, con attendere alle

alle ſcienze, ed alle diſcipline, che li poſſono rendere atti all'amminiſtrazione della giuſtizia, ed al governo de' Tribunali, e di luoghi pii della Città, o almeno per privato giovamento delle caſe proprie, e de' loro Vaſſalli.

Onde per togliere in ogni futuro tempo gli dubbj, che a' nuovi Signori Governatori ſarebbero certamente venuti, ſi ſtimò di farne la ſeguente concluſione a' 10. Marzo 1739., dalla quale ſi vede quanto li paſſati Signori Governatori fuſſero ſtati anguſtiati intorno al far eſeguire il fine del Fondatore, prima di leggerſi il detto Codicillo. Che perciò da ora in avanti certamente su queſto non caderà alcun dubbio, poichè lo ſteſſo Fondatore in detto Codicillo dichiarò apertamente quale in realtà era la ſua intenzione.

La concluſione dunque fatta a' 10. Marzo 1739. è la ſeguente.

Congregati noi infraſcritti Governatori del Real Monte di Manſo nel luogo di noſtra reſidenza dentro il Seminario de' Nobili, fondato dal Marcheſe di Villa D. Gio: Battiſta Manſo, per attendere al buon governo, ed amminiſtrazione di detto Real Monte, e dare gli ordini opportuni intorno agli affari correnti del medeſimo, tra le altre coſe, alle quali dovea darſi providenza, ſi era quella della proviſta della piazza di uno degli Alunni di detto noſtro Monte, vacata in detto Seminario per l'uſcita dal medeſimo del Signor D. Luigi Capece di Barbarano; poichè ſebbene detta Piazza, vacata come ſopra, foſſe ſtata ſin dal dì 23. Ottobre 1738. con-

conferita al Signor D. Domenico Serſale del Signor Duca di Ceriſano, tuttavolta nella concluſione, che ſi fece, eſpreſſamente fu commeſſo al M. R. P. Diego Ramirez Proccuratore di detto Seminario di dover informare pienamente detto Signor D. Domenico, che 'l fine avuto da detto Marcheſe Manſo Fondatore nell' eriggere, e fondare detto Seminario, era ſtato per quei Cavalieri giovani ſolamente, li quali vorrebbonſi maritare con Criſto, e che per impedimento della loro povertà non era loro permeſſo ſenza l' erezione di detto Seminario, ſiccome il detto Fondatore ſpiegavaſi nella prefazione delle Regole da lui fatte per lo buon regolamento di detto Monte, e Seminario, ed in altri moltiſſimi luoghi delle medeſime, con eſſerſi perciò incaricata da noi la coſcienza di detto P. Diego Ramirez a dover vedere, ſe nell' animo di detto Signor D. Domenico Serſale di Ceriſano concorreva detto fine, ed intenzione deſiderata dal detto Fondatore ne' Cavalieri giovani poveri, e di dover poi far fede di tuttociò per diſgravio delle noſtre coſcienze. Ma avendo queſti fatto una fede non conforme all' idea da noi teneaſi per eſecuzione di dette regole, cioè che avendo interrogato detto Signor D. Domenico Serſale ſe lui entrava nel Seminario per uno degli Alunni del noſtro Monte con detto fine, ed intenzione deſiderata dal Fondatore, avea riſpoſto, che averebbe obbedito alla divina chiamata di farſi Religioſo, quando Iddio glie lo aveſſe iſpirato: lo che, conforme ſi è detto, non parea uniforme alla determinazione fatta dal Marcheſe

Fon-

Fondatore in dette ſue regole. Contuttociò inteſaſi dal detto P. Diego Ramirez la forza del noſtro aſſunto, ci riſpoſe, che ſe voleanſi attendere li ſtabilimenti fatti nelle regole, camminava bene il noſtro raziocinio, ma che lui ricordavaſi di aver letto nel Codicillo fatto dal Fondatore una eſpreſſa mutazione di volontà intorno a queſto punto. Laonde noi, che non deſideravamo, che di accertare il ſervizio di Dio ſecondo la volontà del Fondatore, pregaſſimo detto P. Ramirez a volerci fare oſſervare il luogo, in cui avea il Marcheſe Manſo mutato volontà. Ed in fatti tenutaſi altra ſeſſione in appreſſo, egli ci eſibì il Codicillo di detto Marcheſe Manſo, nel quale verſo il principio, parlando egli del luogo, che lui ſtimava conveniente per fondarviſici il Seminario, dimoſtrò eſpreſſamente di aver dichiarato l' antica volontà, reſtringendola nella ſeguente maniera: Che ſecondo la mia intenzione ſi averanno da allevare per ſervizio immediato di Dio, col farſi Religioſi; o per beneficio del pubblico, con attendere alle ſcienze, ed alle diſcipline, che poſſono renderli atti all' amminiſtrazione della giuſtizia, e al governo de' Tribunali, e de' luoghi pii della Città, o almeno per privato giovamento delle proprie caſe, e de' loro vaſſalli.

Quindi fu, che attenta detta eſpreſſa dichiarazione di volontà del Fondatore, a noi non prima di tal congiuntura nota, nella quale dichiara, che non già unicamente, come ſi era creduto attenta la lettura delle regole, egli avea fondato il Seminario per

per quei, che volevano maritarsi con Cristo, e farsi Religiosi, ma ben anche per quelli, che desideravano di attendere alle scienze, ed alle discipline, colle quali poteansi rendere atti all' amministrazione della giustizia, e governo de' Tribunali, e luoghi pij della Città, o pure per privato giovamento delle proprie case, vennimo in cognizione, che non più da oggi innanzi dovea desiderarsi ne' Cavalieri Alunni, che voleano godere per la loro povertà de' benefizj del nostro Monte, la volontà attuale di farsi Religiosi, come in dette Regole in tanti luoghi si dichiarava, ma solamente loro insinuarsi, che li sussidj stabiliti dal Fondatore a beneficio degli Alunni del nostro Monte sono: primieramente, per quei Cavalieri giovani poveri, che vorranno educarsi nel Seminario per servigio immediato di Dio, col farsi Religiosi: secondariamente, per beneficio del Pubblico a favore di coloro, che vorranno attendere alle scienze, e alle discipline, che possono renderli atti all' amministrazione della giustizia, e al governo de' Tribunali, e de' luoghi pij della Città: E per terzo, per lo privato giovamento delle proprie case, e de' loro Vassalli; senza però trascurarsi d' insinuare a' detti Alunni, che non facendosi realmente Religiosi, non saranno però scusati di dover far dire in ciascuno anno una messa di requie per l' anima del Fondatore, e de' contemplati da esso, e ciò per ragione, che sebbene in detto Codicillo avesse il suddetto Marchese Manso dichiarato la sua volontà da quello, che avea stabilito nelle regole, nondimeno non ha dero-

rogato all' obbligo di detta Messa in ciascheduno anno, contenuto, ed ordinato nelle sopraddette regole, e propriamente nel Capitolo XIX. §. V. *in fine. E perciò non avendolo rivocato, deve dirsi, che ha voluto far permanere nel suo vigore detto obbligo della Messa in ciascheduno anno, come si è detto di sopra, &c.*

CAPITOLO I.

Si stabilisce il numero de' Governatori del Monte, il modo, come devono prender possesso, e in qual giornata. E che al nuovo Governatore si leggano le regole, acciò resti istrutto delle cose del Monte.

MA perchè tutte le cose, alle quali si desidera, e spera dar buon principio, e felice progresso, dopo invocato il nome del Signor Iddio Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, e della Vergine Madre Maria (che noi umilissimamente invochiamo, e preghiamo, che si degni ajutare, proteggere, ed indrizzare questa Opera al suo santo servizio) è necessario dar buon ordine, e ottimo governo, acciò possa pervenire al fine predestinato, perciò vogliamo, che il primo capo

capo di queste regole sia intorno l' ordine, e 'l governo, che si avrà da tenere in questo Monte.

Si eleggeranno dunque cinque Cavalieri, parte delle Piazze nobili, e parte de'nobili fuor delle piazze di questa Città, de' quali non possa esser più che un solo di una stessa piazza, nè di quelli fuor delle piazze più che un solo di una stessa famiglia; rimettendo però al giudizio di coloro, a chi per l' avvenire toccarà di far l'elezione di questi cinque Cavalieri Governatori del Monte, di eleggerne maggior numero delle piazze, ovvero fuor delle piazze, siccome loro parerà più espediente, purchè sempre ve ne siano e degli uni, e degli altri almeno uno solo. E questi con le già dette condizioni eletti, e nel modo, che di sotto diremo, vogliamo che piglino possesso del lor governo nel proprio luogo del Monte dalle mani del loro predecessore, ed in presenza de' lor compagni, con leggersegli pubblicamente tutte le presenti regole, e capitolazioni, e ciò nel giorno vigesimo quinto di Marzo, per gli altissimi misterj in questo dì operati, e particolarmente per quello della Santissima Annunziazione della Vergine Madre di Dio, dell' Incarnazione dell'eterno Verbo, e dello stupendo maritaggio della carne umana colla sua Onnipotente Divinità. Ma i presenti Signori Giovan-Vincenzo Piscicello, il Marchese di Santo Mango, Andrea Macedonio, Ferrante Brancia, e 'l Principe di Rocca Romana, che sono già eletti Governatori di esso Monte, vogliamo, che abbiano la possessione del lor governo da questo presente giorno.

CAPITOLO II.

Si stabilisce il tempo, in cui debbono durare i Governatori eletti, e quanto altro tempo debbono vacare per poter essere nuovamente Governatori.

DEterminiamo, che ciascuno di detti Governatori amministri, e governi il Monte per lo spazio di cinque anni, e non più, e chi avrà governato una volta, non possa esser di nuovo Governatore, se non passato lo spazio di altri anni cinque dopo il fine del suo governo. Ma perciocchè, se i cinque Governatori finito il detto spazio di cinque anni della loro amministrazione si mutassero tutti assieme, e venissero a cessare unitamente dal loro governo, ciò potrebbe resultare in grave danno del Monte, con entrarvi cinque altri nuovi, e non informati delle cose di esso. Pertanto intendiamo, che ciascun anno si muti un solo Governatore, in modo che con l' uno nuovo rimangano quattro antichi pratici, ed informati degli affari del Monte. E perchè in questa prima elezione si ritrovano tutt' i cinque Governatori eletti in un medesimo tempo, sarà necessario per mettere il detto governo nella sua dovuta forma (cioè che ogni anno alli venticinque di Marzo ve n' entri un nuovo, il qua-

quale debba governare per cinque anni continui) che per questa prima volta si bussolino tutti essi cinque Governatori, acciocchè quello, che uscirà a sorte, debba esser il Decano, e per conseguenza il primo ad uscire dal governo, esercitato che avrà per un anno, al quale (uscito, che sia) succederà nell'essere Decano il Governatore, che sarà il secondo nella bussola, il quale governerà in tutto per lo spazio di due anni, e finito l'ultimo del suo Decanato, li succederà il terzo Governatore, che medesimamente sarà il terzo ad uscirne, dopo che avrà governato per anni tre, a cui succederà il quarto col medesimo ordine, che governerà per anni quattro, ed a questi ultimamente il quinto, che verrà a finire l'intero quinquennio suo, e poi gli altri di mano in mano, seguitando sempre il detto ordine successivo. Laonde essendo ora stati da me già nominati i sopraddetti Signori per lo governo di esso Monte, e confermati dal Signor Vicerè (come per suoi viglietti si vede) ed essendo cavata la sorte, ed usciti i loro nomi secondo l'ordine posto nel Precedente Capitolo, viene ad essere Decano il Signore Giovan-Vincenzo Piscicello, e per conseguenza dovrà esser anche il primo ad uscire dal governo, e poi gli altri Signori Governatori di mano in mano, conforme l'istesso ordine soprascritto.

CAPITOLO III.

Si dà il modo, che deve tenersi nell' elezione del nuovo Governatore del Monte, che dovrà entrare in luogo di quello, ch'è uscito, e si descrivono le condizioni, che debbono considerarsi da' Signori Governatori, che fanno l' elezione.

IL modo, che si avrà da tenere nella elezione del nuovo Governatore, stabiliamo che ogni volta debba osservarsi il seguente. I Governatori, che si ritroveranno essere del Monte, si congregaranno nel luogo solito, e nel giorno, che giudicaranno più opportuno, e quivi in universale discorreranno maturamente col pensiero per tutti i Cavalieri così delle piazze, che pareranno loro abili al detto governo, nominando ciascuno de' presenti Governatori tutti quelli, che Iddio gl' ispirerà, i nomi de' quali si descriveranno tutti in una nota firmata da i cinque Governatori: avvertendo, che se per avventura avvenisse, che alcuno de' nominati, (come di sopra) non fosse ammesso, ed approvato dalla maggior parte de' cinque Governatori, in tal caso non si debba descrivere con gli altri nella già detta nota: e le cagioni, per le quali non dovereb-

rebbe alcuno esser ammesso nella nomina de' futuri Governatori del Monte, oltre le universali considerazioni dell' età, abilità, e bontà, possono esser l' infrascritte. Prima, se della sua piazza, o famiglia si ritrovasse alcun presente Governatore del Monte, includendovi eziandio colui, che dovrà uscire dal Governo, il quale non potrà eleggere altri della sua piazza, o famiglia. Seconda, se fosse ad alcuno de' presenti Governatori stretto in parentado di primo, ovvero secondo grado. Terza, se il nominato fosse di piazza, ed accadesse, che in quel tempo gli altri Governatori, de' quali egli dovesse farsi compagno, fussero medesimamente tutti quattro di piazza, o all' incontro il nominato fusse fuor di piazza, a tempo che gli altri Governatori fussero eziandio tutti fuori di piazza, acciocchè e di Cavalieri di piazza, e fuori, ve ne sia sempre alcuno. Quarta, se fosse altre volte stato Governatore infra lo spazio in questi Capitoli determinato, che debba frammettersi dall' una volta all' altra, che potrà uno stesso Cavaliere esser eletto Governatore. Quinta, se col Monte avesse lite, o pretendenza, o altro interesse. Fatta dunque, e firmata la sopraddetta nota, approvata dalla maggior parte de' Governatori, dovrà esser ben considerata, ed esaminata da ciascuno di essi, per doversi eleggere dal predetto numero il futuro Governatore, e perciò prenderanno conveniente tempo a matura deliberazione, assignando giornata, nella qual debbano fare l' elezione nella seguente forma.

CA-

CAPITOLO IV.

Seguita il modo per l' elezione del nuovo Governatore.

UNiti nel deſtinato giorno i Governatori, dovranno la ſopraddetta univerſale nota ridurre ſolamente a cinque ſoli Cavalieri in queſto modo. Che il Governatore Decano ſia il primo ad eleggere fra tutti i Cavalieri, in quella prima nota numerati, un ſolo, che Iddio gl' iſpirerà, e il ſuo nome di nuovo ſcriverà in un' altra ſeconda nota. Appreſſo al Decano ſeguiti il ſecondo Governatore (cioè il più anziano) ad eleggere, e ſcrivere il ſuo, che più gli piacerà, e dopo lui il terzo, il quarto, e il quinto nella ſteſſa maniera, finchè nella detta ſeconda nota ſiano cinque Cavalieri propoſti. Ma ſe non ſi ritrovaſſero nella Giunta tutti cinque i Governatori, talchè non poteſſero, con nominare ciaſcuno di eſſi un ſolo, arrivare a proporre il predetto numero di cinque, in tal caſo ricomincierà il Governatore Decano a nominar di nuovo un' altro, che gli parrà, e dopo lui (ſe biſognerà) l' altro Governatore ſeguente più anziano; acciocchè con le loro duplicate nomine ſi compiſcano di ſcegliere dalla prima univerſal nota cinque Cavalieri, ed i lor nomi ſiano in queſta, che diciamo ſeconda nota deſcritti. Dopo queſto i predetti cinque nominati, e ſcelti ſi ridurranno al numero di tre ſolamente per via di bal-

ballotte ſegrete, cioè, ballottandoſi tutti cinque da' Governatori, e notandoſi in un'altra terza, ed ultima nota tre ſolamente di eſſi, che averanno maggior numero di ballotte. E ſe avveniſſe, che nel dar delle ballotte cadeſſe alcuna parità di voti, in modo, che non ſolamente tre, ma quattro, o pur tutti cinque veniſſero ad avere egualmente maggior numero di ballotte, in tal caſo determiniamo, che ſia arbitra la ſorte, mettendoſi i nomi di tutti coloro, che averanno parità di voti in una buſſola, ed il primo, o i primi, che uſciranno, ſi debbano nella terza, ed ultima nota ſcrivere: ſicchè compiſcano il perfetto numero di tre. Ultimamente queſti tre eletti ſi ſcriveranno in un viglietto, firmato da mano di tutt'i Governatori, e ſigillato con ſuggello del Monte, il qual ſi manderà (ſe per avventura queſta Città aveſſe grazia da Dio di goder della preſenza del Re N. S.) alle mani di Sua Maeſtà, ed in ſua aſſenza alli ſuoi Vicerè del Regno, che *pro tempore* ſaranno, i quali ſupplichiamo, che reſtino ſerviti di eleggere di detti tre uno, che più comandaranno, a cui degnaranno per viglietto ordinare, che pigli il governo del Monte, il quale dovrà pigliare nel giorno primo a venire de' 25. di Marzo dalle mani del ſuo predeceſſore nel luogo ſolito con le ſopraddette ſolennità.

CA.

CAPITOLO V.

Modo per l' elezione di qualche Governatore in caso di morte, o di assenza.

SE accaderà, che alcuno de' Governatori, durante il tempo del suo governo, venisse a morte, in tal caso vogliamo, che i Governatori, che resteranno, debbano far la nomina del successore al luogo, che vaca, formando nota di tutti coloro, che giudicaranno abili al governo, e restringendola poi al numero di cinque, ed appresso di tre, nel modo, come ora abbiamo detto. Mandando ultimamente la detta nomina di elezione a' Signori Vicerè, da cui per viglietto sarà ordinato qual di detti tre dovrà pigliare il governo nel modo già detto. L' istesso diciamo, che s' esegua in caso di lunga assenza di alcuni de' Governatori, la qual se fosse di molto tempo, o in tempo molto importante, dovrà l' istesso Governatore licenziarsi dal Monte, ed eleggere il suo successore nel modo, come si è detto di sopra, nel che potrà egli aver la sua parte, conforme gli altri compagni. Avvertendo, che li Governatori eletti in morte, o in assenza di altri, non dovranno esercitar il governo, se non per quello spazio di tempo, che doveva esercitare il morto, o assente, in luogo di cui sono eletti, e non

non oltre; dichiarando, che l'eletto o per morte, o per assenza, finito il suo governo, non sarà incapace di nuovo governo per lo spazio dell'intero quinquennio, come sopra si è detto, ma solo per altretanto di tempo, per quanto l'avrà esercitato, come per esempio, se sarà alcuno eletto nell'ultimo anno, che doveva esercitare il Governatore morto, o assente, e per conseguenza non avrà governato più, che un sol anno, basterà, che sia fuor del governo per un'altr'anno, e non più, il qual finito, sarà poi abile ad esser di nuovo promosso all'istesso governo. Ma se la morte, o l'assenza del Governatore fosse poco lontana dal fine del suo governo, sicchè tra lo spazio di essa, e'l tempo stabilito della nuova elezione del successore non corresse molto lungo intervallo, nè occorresse cosa, per la quale potesse essere al Monte dannoso il mancamento, o l'assenza di uno de' Governatori, in tal caso potrà (così parendo a' compagni) aspettarsi il tempo determinato della futura elezione, sì per non faticare se stessi, ed i Signori Vicerè con troppo spesse nomine, come anche per non rimanere in istrettezza de' soggetti per lo governo, con ingombrarne molti in un medesimo tempo.

CAPITOLO VI.

Si dinota l' autorità de' Governatori, e quanti debbono essere per conchiudere. Che le scritture tutte del Monte debbano stipolarsi dal Notajo del medesimo, e quale sia il peso del Governatore mensario.

STabiliamo, che i detti cinque Governatori abbiano ogni potestà, ed autorità necessaria per lo governo di esso Monte; come per questa ce la concedemo, acciocchè possano condurre ad effetto questa nostra volontà nel modo, e forma in questi Capitoli contenuta, e non altrimente; e perciò possano fare qualsivoglia atto giudiziale, o altre scritture, che si dovranno fare estragiudiziali in beneficio di esso Monte; purchè dette scritture si facciano dal Notajo, che stipolarà questi capitoli, e donazione; ed *in futurum* da quello, che succederà per elezione di quei Governatori, che si ritroveranno in quel tempo, acciocchè tutte le scritture del Monte si trovino unite, e l' istesso intendo delle compre, retrovendite, dispensazioni di sussidj, atti di Monacaggi, ed ogni altra scrittura. Dichiarando, che quello intendo esser fatto da' Governatori, che saranno tre di essi di voto, e parere conforme; per-

perciocchè quello, che non concludono almeno tre di loro, vogliamo esser nullo, e questo s'intenda in ogni Congregazione, conclusione, stipolazione, sottoscrizione, e qualsivoglia altro atto. Perciò dichiaramo, che ogni volta, che per alcuno accidente nelle Giunte, che si faranno, non vi convenissero tutti cinque i Governatori, basterà, che vi siano quattro, o tre almeno, purchè di detti quattro, o tre, vi siano tre, e non meno, di voto, e parer conforme: ma quelle Giunte, nelle quali non si ritroveranno almeno tre Governatori, ovvero che ritrovandosi tre, o più, non fossero almeno tre di voto conforme, determiniamo non essere vere Giunte, nè legittimamente fatte, nè quello, che in esse sarà concluso, dovrà avere esecuzione alcuna, ma si riputerà in tutto invalido, e nullo. Ma per l'esecuzione delle cose già nella Rota da' Governatori determinate, basterà uno solo de' cinque Governatori, e potrà questo peso incaricarsi per ogni mese ad uno di essi successivamente, l'uno dopo l'altro, incominciando dal Decano, e seguitando agli altri di mano in mano con perpetuo circolo, secondo l'ordine della loro anzianità; e quel Governatore, a chi toccarà il mese (onde perciò sarà detto Mensario) avra cura, così di far' eseguire le cose già da lui, e dagli altri suoi compagni determinate, come quelle ancora, che non hanno bisogno di altra determinazione, quali sono, l'affrettare l'esigenze, l'attendere alle liti, l'aver occhio a' Ministri, e l'altre a queste somiglianti.

Nota ſopra queſto Capitolo VI.

SI nota, come con appuntamento ſotto il dì 10. *Gennajo dell' anno* 1741. *ſi è penſato di ſtabilire, che le coſe gravi, e di conſiderazione, come di rilaſci, donazioni, affrancazioni, e coſe ſimili, e di nuovi ſtabilimenti, non compreſi nelle regole, teſtamento, codicillo, ed altre ſcritture, debbano riſolverſi, e conchiuderſi con matura rifleſſione, ed avviſati, ed inteſi tutti cinque li Signori Governatori* pro tempore, *anche che ne ſia qualcuno aſſente dal luogo della ſeſſione per cagion d' infermità, o altro impedimento. Intendendoſi, di doverſi fare detto àvviſo, ſempre che l' aſſente ſtia in Napoli, o in luogo vicino, e non già in Paeſe lontano, ancorchè ſia del Regno; in qual caſo ſarà poi baſtevole il concorſo di tre Signori Governatori ſolamente, ſiccome preſcrive il Fondatore. Il tutto per li motivi deſcritti in detto appuntamento.*

CA-

CAPITOLO VII.

Modo da tenersi in caso di differenza tra' Governatori di voto difformi, e proibizione di ricorrersi a' Tribunali di qualsivoglia sorta.

I detti cinque Governatori nelle cose da determinarsi per lo Monte (come diremo più sotto) intendiamo, che votino ciascun di loro liberamente, conforme la sua prudenza, coscienza, e lo Spirito Santo gli detterà, e si esegua il voto degli più, purchè non siano meno di tre voti conformi, perchè quello, che non concludono tre, abbiamo detto esser nullo. Ed in caso, che per discordia, o per altro accidente non si accordassero tre di detti Governatori ad uno parere, determiniamo, che si chiami il Governatore prossimamente uscito, col cui voto si deciderà la differenza, e bisognandovi ancor altro voto, si debba chiamar l'altro più prossimo, o l'altro successivamente, finchè sarà sopito il disparere, o parità: e più prossimo intendiamo, che sia alcun de' presenti non impedito, che più di fresco sarà uscito dal governo, al quale diamo piena potestà di poter decidere tutte, e qualsivoglia sorte di differenze, che fussero fra' Governatori, ed eleggere uno, o più Dottori, se vi bisognasse voto legale per dette decisioni, le cui determinazioni, così col voto

voto di detti Consultori, bisognando, come del solo aggiunto (non essendovi differenza legale) vogliamo, come decreti, e sentenze di qualsivoglia Tribunale, o Regio, o Apostolico, che abbiano subbita, e pacifica esecuzione, nè si possa pretendere lesione, o appellazione, o riduzione ad arbitrio, nè altra cosa alcuna, che impedisca l'effetto delle dette decisioni, *ut supra* fatte, così dell' aggiunto in caso di differenze nate fra' Governatori, come delle decisioni dette, fatte da essi Governatori, quando tra loro saranno di accordo, perchè così è nostra volontà. Perciò determiniamo, che per le differenze, che in qualsivoglia tempo nascessero fra' Governatori del Monte, non si debba mai ricorrere ad altro Tribunale, che alli detti aggiunti, come si è detto: il che si osservi assolutamente. E se alcuno de' Governatori tentasse in alcun modo di portare le differenze, che nascessero fra essi, ad alcun'altro Tribunale, che *ipso facto* egli sia deposto dal governo, ed i suoi descendenti siano in perpetuo privati di ogni beneficio, e participazione del Monte; eziandio, che la pretenzione di esso Governatore fosse buona, e giusta, e giovevole per lo Monte; e vogliamo, che si elegga altri in luogo di lui nel governo, nel modo detto di sopra in caso di morte. Questo vogliamo inviolabilmente, per estirpare le liti, e discordie, che nascer potessero in ogni tempo avvenire, sapendo quanto impediscano il servizio di Dio, e l'ajuto del prossimo, i dispareri di coloro, che governano.

CA-

CAPITOLO VIII.

I Governatori non hanno facoltà di contravvenire alle regole, e contravvenendo, restano privati di ogni beneficio del Monte.

PErò se avvenisse, che alcuno de' Governatori, o pur tutti cinque uniti volessero far cosa in tutto, o in parte contraria a queste presenti capitolazioni, stabiliamo, che ciascuno de' Governatori, ed ogni altro, che vorrà in tal caso, possa ricorrere immediatamente a' Signori Vicerè del Regno, che *pro tempore* saranno, ma non ad altri: anzi in caso di contravvenzione de' presenti capitoli, dichiaramo, che sia lecito non solamente a' Governatori di ricorrere, come ho detto, ma ancora alle Piazze, ed a' Cavalieri fuor delle Piazze, che saranno del Monte, di fare Deputati per l' osservazion di questi capitoli, o pure di comparire uno, o più, ciascuno per se stesso, o in nome di tutti, a trattare co' Governatori, per rimediare la pretesa, o tentata contravvenzion de' capitoli, e ridurgli all' osservanza di essi. Ed in caso, che ciò non bastasse co' Governatori, possano ricorrere a' Signori Vicerè, come ho detto, immediatamente, e non ad altri, e supplicarli, e fargli istanza a costringere i Governatori alla detta osservazione de' capitoli. E supplichiamo i Signo-

gnori Vicerè, che restino serviti ordinare quello, che più lor parrà giusto, per conformità di questi presenti capitoli, come lo Spirito Santo gl' ispirerà: nel che, se pur comanderanno aver parere da chi essi meglio resteranno serviti riceverlo, sia però senz' avere a commettere la differenza, o controversia ad alcun Tribunale, nè ad alcun Giudice Delegato; ma solamente facciano la determinazione di ogni cosa dipendere dal loro semplice comandamento. Dichiarando ancora, che tutto quello, che si determinasse, o si facesse contra questi presenti capitoli, tutto diciamo, determiniamo, e vogliamo esser nullo, ed invalido in ogni futuro tempo, come se non fosse stato fatto, e determinato, ma che sempre debba restare in piede, ed eseguirsi quello, che in questi capitoli si contiene, e non altrimenti, nè in altro modo: e coloro, che determinassero, e tentassero di stabilire, o di eseguire alcuna cosa in tutto, o in parte contraria, o repugnante a queste costituzioni, o capitoli, siano *ipso facto* privati essi, ed i loro discendenti in perpetuo del governo, beneficio, e participazione del Monte.

Nota sopra questo Capitolo VIII.

SI nota, ch' è tanto inviolabilmente da osservarsi questa regola, che i Governatori non hanno nè meno la facoltà di far variazione intorno alli statuti predetti, ancorchè la variazione, e mutazione fusse

fuſſe in melius; *ma ſolamente in quelle coſe, che per dimenticanza, o per elezione non ſi foſſe ragionato nelli preſenti capitoli, potranno i Signori Governatori far determinazioni, e concluſioni, come nel Cap.* XXV. *ſi contiene.*

CAPITOLO IX.

Non vi è precedenza tra' Governatori, nè maggioranza: E'l Governatore Menſario deve tener il campanello.

INtendiamo, che detti Governatori non abbiano tra loro precedenza in alcuna coſa, nè di età, nè di ufficio, nè di titoli, o dignità, ma tutti ſiano eguali, e così vaglia il voto dell'uno, come dell'altro, e quello ſia più onorato, e ſtimato, che ſarà più umile, e più corteſe, eſſendo queſte le vere virtù, e parti di un Cavalier Criſtiano. Quanto poi al ſeder nel luogo della lor unione, e reſidenza, diciamo, che ſeggano intorno ad una tavola quinquangulare, nella quale ſeggano ſucceſſivamente, ſecondo l'ordine della lor anzianità nel governo; e perchè non vi ſia precedenza di ſito, o di luogo nella ſteſſa tavola, vogliamo, che ſi appoggi ſopra un ſol piede, o perno, perchè poſſa girarſi a tondo, e con ciò non poſſa aver fermo ſito, nè luogo alcuno di ſuperiorità. Ma

quando pure in alcun'atto, o di votare, o di sottoscrivere, o simiglianti, fosse necessaria la precedenza fra' detti Governatori, o per dir meglio alcun'ordine, per evitar la confusione in tal caso, vogliamo, che si proceda per anzianità del Governo fra tutti cinque, e non altrimente, cioè, che sia il primo, e preceda il più anziano del detto Governo. Ma il tenere del campanello, e la sopraintendenza circa l'esecuzione delle cose determinate, sarà peso del Governatore mensario, com'è detto di sopra.

CAPITOLO X.

Ordina, che si eligga luogo proprio per le sessioni, da tenersi almeno ogni mese. Che ogni Governatore possa chiamar sessione in caso di occorrenza. Che l'archivio delle scritture sia nello stesso luogo delle sessioni, e che la chiave di esso si tenga dall'ultimo Governatore.

PErciocchè per doversi congregare i Governatori del Monte per intendere, considerare, decidere, ed eseguire le cose toccanti al Governo loro, è necessario aver luogo proprio di esso Monte,

te, dove possa radunarsi a questo fine; perciò si dovrà eleggere alcuno conveniente luogo, nel quale si debbano congregare tutti cinque i Governatori, almeno ogni prima Domenica di ciascun mese, nell'ora, che ad essi parerà più opportuna, ovvero tanto più spesso, quanto i Governatori, che *pro tempore* saranno, giudicaranno più espediente, ed oltre le predette congregazioni mensurne, si congregaranno ogni volta, che per alcuna occorrenza giudicarà necessario farsi congregazione il Mensario, ovvero alcuno di essi Governatori: per lo chè diamo loro autorità di poter qualsivoglia di essi chiamar i compagni, quante volte li piacerà, ad unirsi nel luogo solito, ed essi siano tenuti a congregarsi a detta chiamata. Vogliamo ancora, che si conservino in questo stesso luogo tutte le scritture, così del Monte, e fatte, e da farsi, come ancora tutte le altre di casa nostra, che gli consignaremo, come scritture concernenti ad esso; e questo a fine, che se per avventura per l'avvenire fosse mossa lite, contra i beni donati per la presente donazione, o che gli donarò per testamento, ed altri atti, possano difendersi le ragioni del Monte con la chiarezza delle dette scritture; perciò determiniamo, che si conservino in perpetuo nel loro archivio, del quale tenerà la chiave il Governatore ultimamente entrato nel Monte, consignatagli nel suo ingresso, con obbligo di rivedere l' inventario di tutte le dette scritture, così per la conservazion loro, come perchè il nuovo Governatore resti in ciò informato

 delle

delle cose del Monte. Del quale inventario vogliamo, che un'altra copia si conservi per lo Segretario di esso Monte, il quale dovrà ogni anno assistere alla presente consignazione.

CAPITOLO XI.

Due principali cure de' Governatori: Prima, mantenimento, e moltiplico delle rendite. Seconda, sussidio de' giovanetti, e monacaggi, senza che siano però obbligati a dar conto veruno, anche per mala amministrazione.

ESsendo dunque così eletti, ed in possessione del governo del Monte i cinque suoi Governatori, esercitaranno intorno a due cose principali il lor governo. Primieramente in mantenere, e moltiplicare la facoltà di esso Monte. Secondariamente in dispensar i sussidj, e monacaggi da farnosi, come di sotto dichiararemo. Ma de' mancamenti, e negligenze, che i Governatori commettessero nell'esecuzione di questi loro pesi, non vogliamo, che siano tenuti a dar conto alcuno, salvo che alla Maestà di Dio; anzi è nostra volontà, che per quanto spetta al governo del Monte, non abbia che fare, nè che intendere con detti Go-

Governatori alcun Tribunale, o Giudice, nè secolare, nè Ecclesiastico, sotto qualsivoglia pretesto, eziandio per beneficio del Monte, nè per mala amministrazione, nè per revision de' conti, nè per visita, nè in altro qualsivoglia modo, ed occasione, ancorchè da alcuno delli stessi Governatori fossero a ciò chiamati, e ricercati. Riserbando però il caso di contravvenzione de' presenti capitoli, nel quale sarà lecito ricorrere a' Sig. Vicerè del Regno, che *pro tempore* saranno immediatamente, e non ad altri, come di sopra è detto nel particolar Capo Ottavo, nel quale abbiamo ragionato del caso di controvvenzione de' presenti capitoli.

CAPITOLO XII.

Dichiarazione del precedente capitolo, e in primo luogo, intorno al moltiplico.

ORa dunque quanto al primo peso, e pensiero di detti cinque Governatori, intorno alla conservazione, e moltiplicazione delle facoltà di esso Monte, stabiliamo, che così gl' infrascritti ducati venticinque mila, li quali ora donamo per la presente donazione ad esso Monte, come tutti gli altri beni, o valuta di essi, che gli darò in vita, o in morte, si moltiplichino, riducendo le ter-

terze di essi in capitale, finchè ascendano alla somma di ducati ciuquanta mila, e come saranno ascesi alla detta somma, allora, restando sempre in piedi il capitale di essi ducati cinquanta mila, vogliamo, che de' frutti di essi, e dell' entrate, ogni anno se ne pigli tanto, quanto bastarà al sussidio di sei giovanetti, ed al monacaggio di una vergine nobile, come di sotto a lungo dichiararò. Ma perchè detti frutti, e terze di ducati cinquanta mila, saranno più di quello bisognerà per li detti sussidj, e monacaggio: pertanto, i sopravanzi di detti frutti, ed entrate, stabiliamo, che moltiplichino, e si mettano in compra sino a tanto, che ascendano alla somma di altri ducati cinquanta mila; ed arrivata, che sarà la facoltà di esso Monte a cento mila ducati in tutto, non intendiamo, che si facci più oltra il moltiplico, ma che li frutti di detta facoltà si spendano, e dispensino in sussidio di giovanetti studenti per la religione, ed in monacaggi di vergini nobili nel modo, che più sotto diremo.

Nota sopra questo Capitolo XII.

SI nota sù questo Capitolo, come il detto Marchese Manso, dopo di aver donato al Monte li primi ducati venticinque mila per istromento del dì primo Luglio 1608. per mano di Notar Giovanni Antonio Montefuscolo, donò ancora nel dì 13. Decembre dell' anno 1626. con altro istromento per ma-

mano dello stesso Notajo altri ducati venticinque mila , e in detto stromento di seconda donazione variò questo capitolo rispetto al monacaggio, da farsi giunta la facoltà del Monte a ducati cinquanta mila , come in questo capo si contiene, mentre dispose , che si fosse soprafeduto di farsi monacaggio sino a tanto , che la facoltà del Monte fusse ascesa a ducati cento mila , con queste parole . Quoniam vero prædictus venerabilis Mons, ut supra per ipsum Marchionem erectus , continet beneficium masculorum studentium , & fœminarum monacandarum , ipse Marchio virtute facultatis sibi expresse reservatæ in constitutione, & erectione præfati Montis , declarandi , & mutandi ad sui libitum , & beneplacitum , prout in cap. xxv. Constitutionum ipsius venerabilis Montis , declarat noviter , quod supersedeatur , prout supersederi vult, & expresse mandat, opus, & beneficium fœminarum monacandarum , quousque vires, & facultates ipsius Montis ascenderint, & pervenerint ad summam ducatorum centum mille. *Come si legge nello stromento di detta donazione.*

Si n ta ancora , come la detta scrittura di seconda donazione non fu a notizia de' passati Signori Governatori prima dell' anno 1725. , *poichè in detto anno fu presentata da' PP. Gesuiti del nostro Seminario nel processo delle note vertenze , agitate nell' olim Collaterale, con istanza protestativa, di non doversi far monacaggi sino a tanto , che 'l fondo del Monte fosse giunto a ducati* 100. *mila.*

mila. Onde sono degni di tutto il compatimento que' Signori Governatori, da' quali si sono fatti varj monacaggi, poichè non avendo saputo prima di detto anno 1725. la mutazione della volontà del Fondatore, contenuta in detta seconda donazione di ducati 25. mila, stimarono loro obbligo di adempiere il contenuto nella regola, col far de' monacaggi, essendo la facoltà del Monte già giunta alli ducati cinquanta mila in quel tempo, che fecero detti monacaggi.

CAPITOLO XIII.

Si rimette alla facoltà de' Signori Governatori di tirare avanti il moltiplico, oltre i ducati cento mila, purchè osservino due condizioni, che si esprimono in questo capitolo.

RImettendo però al giudizio de' Governatori, che in quel tempo saranno, di mandare innanzi, oltre i ducati centomila, il detto moltiplico, se in qualche tempo avvenire ciò parerà loro più espediente per lo giovamento de' nobili delle Piazze, e fuori, così Uomini, come donne, che vorranno esser Religiosi: perciocchè, siccome per ora non mi pare, ch'espedisca, che la facoltà di esso Monte divenga maggiore, nè che si cessi di distribuire tutt' i suoi frutti nelle dette opere, così conosco be-

bene, che potrebbe *in futurum* giovar il contrario, e che non fosse necessario dispensare tutte l'entrate interamente, e che fosse espediente aumentar il capitale, oltre al detto; e perciò lo rimetto all'arbitrio de' Governatori, con queste due condizioni però, e non altrimente. Prima, che arrivato il cumulo a' primi ducati cinquanta mila, non si cessi, per qualsivoglia rispetto, di dare sei sussidj a'Cavalieri, ed un monacaggio alle vergini, per ciascun' anno, salvo che in caso di alcun fallimento, come ne' seguenti capitoli diremo. Seconda, che l'entrate, e facoltà del Monte per grandi, che vengano ad essere *in futurum*, non si possano mai spendere in altro, salvo che in servigio di Cavalieri studenti, e vergini monacande, nobili di questa Città, o di ministri necessarj per servizio, ed accrescimento del Monte.

CAPITOLO XIV.

Le compre di annue entrate non possono farsi, che co' luoghi nominati in questo Capitolo. Li capitali non possono convertirsi in altro uso; ed in caso di perdita di alcuno de' medesimi, deve subbito rifarsi, anche colla sospenzione de' monacaggi, e sussidj.

MA nel far delle compre così de'capitali, come delle terze, che si riducono in capitali, intendiamo, che si usi ogni esquisita diligenza da' Governatori del Monte, acciò si faccia con luoghi sicuri, e si eviti fallimento, e perdita di essi capitali, o trattenimento delle terze, senza le quali non si possono fare i moltiplichi a' loro tempi: però vogliamo, che 'l danaro di esso Monte, che si avrà da impiegare in compra, si dia alla Città di Napoli, alla Regia Corte, ovvero a'luoghi pii, siccome sono l'Annunziata, il Monte della Pietà, il Monte della Misericordia, o altro luogo pio, che sia ricco, e sicuro, o pure in beni stabili dentro questa Città di Napoli, proibendo espressamente le compre con persone particolari, ancorchè ricche, e facoltose. Stabiliamo, che i danari, che una volta sono convertiti in capitali, siano sempre

pre capitali, nè mai ſi poſſano ſpendere per alcun ſervizio, eziandio neceſſariiſſimo, ed ancorchè vi concorreſſe il parere di tutti cinque i Governatori: e perciò ſi metterà vincolo in ogni compra, che ſi farà, che in caſo di reſtituzione del capitale ſi debba depoſitare in uno de' Banchi di luoghi pii di queſta Città, con condizione di non ammoverſi, ſe non per averſi a convertire in nuova compra colle ſteſſe condizioni in perpetuo. Vogliamo ultimamente, che ſe per diſavventura ſi perdeſſe alcun corpo di entrata per fallimento di chi l'avrà venduto, o per qualunque altro caſo, o pur ſi rendeſſe difficile l'eſazione delle terze, procurino i Governatori di rifarlo, e moltiplicarne un'altro eguale. Per lo che ſi potrà ſoſpendere di fare i monacaggi, e di dar i ſuſſidj per tutto il tempo, che ſarà neceſſario. Ma ſe avveniſſe di ritrovarſi in Banco alcuna quantità di danari, la quale ſi aveſſe a ſpendere in ſuſſidj, o monacaggi fra certo tempo, nel quale tuttavia non pareſſe eſpediente farla ſtare oziosa; concediamo, che ſe ne poſſa far compre ſenza i predetti vincoli, e che ſi poſſano dopoi ſpendere a ſuo tempo, ſenza intenderſi, che ſia ſpeſo alcun capitale, ma quelle compre, che ſaranno una volta in capitale convertite, non ſarà lecito giammai disfarle, nè ſpenderle, come abbiam' ora detto.

Nota ſopra queſto Capitolo XIV.

SI nota, come quantunque queſta regola non ſi fuſſe oſſervata da' paſſati Signori Governatori in quanto alle compre co' particolari, per lo motivo, che ſtando il danaro ozioſo, e non eſſendo pronta l'occaſione d'impiegarlo co' luoghi deſcritti dal Fondatore, non era conveniente di far rimanere il danaro per lungo tempo in ozio, e ſenza frutto, in modo che ſi ſono fatte varie compre co' particolari. Tuttavolta eſſendoſi conſiderato, che ciò che fù fatto con buono fine, è ridondato in danno poſitivo del Monte per le difficiliſſime eſazioni, e ſi è impedito il moltiplico tanto conculcato dal ſuddetto Marcheſe Manſo: e dall'altro canto eſſendoſi riflettuto, che le preſenti regole, per diſpoſizione del Fondatore, non poſſono da' Signori Governatori mutarſi ne meno in melius, *come ſi ha nel Capo* XXV., *ſi è perciò con ſolenne concluſione ſtabilito, di doverſi oſſervare pienamente il preſente capitolo, ſenza poterſi per l'avvenire impiegar danaro con perſone particolari, ma ſolamente co' luoghi deſcritti dal Marcheſe Manſo. O pure quando una tal' occaſione non ci fuſſe, e ſi aveſſe a trattener lungo tempo il danaro in ozio, che allora, e in tal caſo ſolamente, ſi poſſa far la compra con perſone particolari, le quali però poſſano aſſegnare in luogo di facile eſazione a beneficio del Monte qualche ſicura partita di Arrendamenti, o di fiſcali, equivalente*

lente alla compra, che si farà, e che sia passata in jus luendi.

Ma quando poi per cagione del passaggio in jus luedni *ci corresse del tempo straordinario, in modo che'l danaro avesse a stare troppo in ozio, in tal caso la prudenza de' Signori Governatori, che allora saranno, regolerà l' affare secondo il dettame della propria coscienza, e in quella maniera appunto, che farebbero in caso di compra della propria loro casa, giacchè talmente è mutato lo stato delle cose, che non può darsi certa, e perpetua regola sù questo.*

E ciò si è stabilito in vigore della facoltà conceduta a' Signori Governatori dal medesimo Marchese Manso nel Capitolo XXV. *, cioè, di poter fare conclusioni, e determinazioni circa quelle cose da esso non stabilite, o per dimenticanza, o per elezione, avendosi il caso sopra figurato per omesso dal detto Fondatore.*

CA-

CAPITOLO XV.

Avendo parlato del primo carico de' Governatori, cioè del moltiplico, e modo di farlo, passa al secondo peso, cioè della distribuzione de' sussidj, e monacaggi, e comincia a determinare il tempo, modo, o quantità di essi.

QUando poi al secondo peso principale, che dovranno avere i Governatori in distribuire i sussidj, e monacaggi a' Cavalieri studenti, ed alle vergini nobili di questa Città, (il qual peso è non solamente il primo, che dovranno avere essi Governatori, ma sarà eziandio il principale di tutto il Monte, per lo qual fine è stato da noi eretto) stabiliamo, che sin da questo presente anno s'incominci a dar il sussidio di ducati cento venti per ciaschedun' anno ad un Cavalier giovanetto del numero di detti nobili Napoletani di Piazza, o fuor di Piazza colle condizioni, e nel modo, che ne' seguenti capitoli diremo: ma quando sarà arrivato il moltiplico dell'entrate del Monte alla somma di ducati due mila l'anno, allora dichiaramo, che si distribuiscano due di detti sussidj (nell'accennato modo da dirsi) per ciascun anno; e quando poi sarà accresciuto tutto

il

il moltiplico alla ſumma di cinquanta mila ducati di capitale, da oggi per allora determiniamo, che ogni anno ſi diſtribuiſca detto ſuſſidio di ducati cento venti per anno a ſei Cavalieri Napoletani, colle ſteſſe condizioni, e modo, che ſotto ſi ſcriveranno. Vogliamo ancora, che in detto tempo, che 'l moltiplico ſarà arrivato a ducati cinquanta mila, de' frutti di eſſi ogni anno ſe ne paghi quanto biſognerà al monacaggio di una vergine, ſimilmente nobile Napoletana, colle condizioni ſimilmente, e modo, che ne' ſeguenti capitoli s'intenderà. Ma quando il cumulo, e moltiplico foſſe coll' ajuto di Noſtro Signore arrivato all' ultimo ſegno di ducati cento mila, e che, com'è detto di ſopra, l' entrate di eſſo ſi avranno a diſtribuire tutto in ajuto de' Cavalieri ſtudenti, e vergini nobili monacande di queſta Città, rimettiamo all' arbitrio de' Governatori di aggiugnere, e diſpenſare maggior numero di ſuſſidj per gli ſtudenti, o pur di monacaggi per le vergini, conforme la condizione de' tempi porterà, e lo Spirito Santo loro detterà, purchè ogni monacaggio, che ſi aggiungerà, ſi aggiungano ſei altri ſuſſidj, e non meno, avendo riſpetto al molto numero di giovanetti ſtudenti. Perciò rimettiamo all' arbitrio de' Governatori di aggiungere ſolamente i ſuſſidj ſenza i monacaggi, ma non già monacaggio ſenza ſuſſidio. Ricordando però le due ſopraddette condizioni, cioè, che mai ſi ceſſi di diſpenſar per ogni anno, almeno ſei ſuſſidj di ſtudenti, ed un monacaggio di vergini, e che le dette entrate

non

non si possano spendere in altra opera, quantunque pia, salvo che in detti sussidj, e monacaggi.

Nota sopra questo Capitolo XV.

SI nota dunque sù questa regola, che dall' anno 1608. si cominciò l' opera de' sussidj, e fu di uno per anno nella somma di ducati cento venti.

Dall' anno poi 1647. si cominciarono a fare sei sussidj di Cavalieri giovani, e qualche monacaggio, come si ha da una istanza presentata da' Signori Governatori nel detto processo di Collaterale fol. 47. at. E si continuarono a pagare li ducati 120. per ciascheduno alunno.

Indi dall' anno 1661. per convenzione avuta co' PP. Gesuiti, si ridussero i detti duc. 120. a duc. cento per ciascheduno, come dalla conclusione de' 5. Novembre di detto anno, presentata in detto processo del Collaterale fol. 147. E si continuò per tutto l' anno 1725.

Da questo anno poi fu minorato il pagamento alla somma di ducati 84. per ciascuno alunno, attento che li PP. Gesuiti ricevevano Convittori nel nostro Seminario a ducati sette il mese; onde non era dovere, che per gli nostri alunni si fusse pagato a maggior prezzo. E questo fu anche approvato con decreto di detto olim Collaterale a' 20. Luglio 1725., come da detto processo fol. 189., e così attualmente si pratica, benchè il numero degli alunni da detto anno fusse stato accresciuto sino ad otto.

Ri-

Rispetto a ciò, che dicesi in questa regola di non potersi spendere l' entrate del Monte in altro, che in sussidj, e monacaggi, si nota di più, di potersi spendere per Ministri necessarj in servizio, ed accrescimento del Monte, come si dice nel fine del Capitolo XIII.

CAPITOLO XVI.

Ordina, che giunto il moltiplico a ducati centomila, sia in arbitrio de' Signori Governatori d'erigere luoghi particolari, così per lo Collegio, o Seminario de' studenti, come per lo Monistero delle vergini, con alcune condizioni, che descrive.

Di più, che di detti luoghi siano capaci non solo gli alunni, e Monacate dal Monte, ma anche li Convittori, e vergini non povere, purchè paghino da Convittori.

MA quando il detto moltiplico fosse giunto a centomila ducati, ovver oltre, e paresse a' Governatori, che in quel tempo saranno, che fosse espediente erigger luoghi particolari, o di Col-

Collegj, e Seminarj per li Studenti, o di Monaſterj per le vergini; in tal caſo rimettiamo in arbitrio de' Governatori di erigger detti luoghi colle ſeguenti tre condizioni, e non altrimente. Prima, che ciò non ſi poſſa mai fare, ſe non a tempo, che il Monte avrà almeno cento mila ducati di effetti vivi. Seconda, che per detta erezione non ſi poſſano mai ſpendere, nè aſſegnar capitali, ma ſolo parte dell'entrate per la fabbrica di eſſi luoghi pii, ma non per mantenimento loro. Terza, che non ſe gli poſſa aſſegnare entrata alcuna, ma ſolamente convertire i ſuſſidj in ajuto de' Collegj, o Seminarj, e i monacaggi in ajuto de' Monaſterj, coſtringendo i Cavalieri ſtudenti, e le vergini monacande ad entrare ne' Collegj, e Monaſterj, che dal Monte ſaranno eretti. Non proibiamo però a' Governatori, che *pro tempore* ſaranno, di poter ſovvenire li detti Collegj, o Monaſterj di quella quantità, che loro parerà; ma vietamo eſpreſſamente, che queſto ſia per modo di aſſignazione di entrata, nè perpetua, nè *ad tempus*, ma ſolamente per modo di ſovvenzione, ogni volta *pro una vice tantum*, conforme il biſogno di detti luoghi, e lo ſtato del Monte comportarà. Aggiungendo, che in caſo, che i Collegj, da eriggerſi per gli ſtudenti, foſſero capaci di più giovanetti, che in quel tempo ſi ritrovaſſero nelle Piazze nobili, o nelle famiglie nobili fuor di Piazza, che voleſſero entrarvi, in tal caſo non eſcludiamo gli altri nobili, ancorchè non biſognoſi di ſuſſidj, purchè paghino da' Convittori, e non

ſia-

ſiano per altra qualità incapaci di detti luoghi, del che ci rimettiamo a' voti de' Governatori, nel modo più volte in queſti capitoli deſcritto doversi tenere, così nel fare delle note, come nel votare per ballotte ſegrete; il che non diciamo ne' Monaſterj delle vergini: sì perchè in eſſi è neceſſaria maggior unione, e conformità; sì ancora, perciocchè ſtimiamo eſſere molto più eſpediente, e forſi neceſſario, erigger più toſto Seminario per li giovani, che Monaſterj per le vergini, perciocchè in queſta Città vi ſono più, che molti Monaſterj, ed all'incontro pochiſſimi Collegj. Ma ſe detti Collegj, o Monaſterj, ſi poteſſero eriggere con danari, o legati, che da noi, o da altri per ciò foſſero aſſegnati, concediamo, che di eſſi Collegj, o Monaſterj, poſſa il Monte, ed i Governatori di lui, aver cura, e protezione, e coſtringere i giovani ſtudenti, e le vergini monacande ad entrar in eſſi; ma vetamo, che in ciò non ſi poſſa ſpender il danaro della preſente donazione, o il cumulo, o entrate di quella, ſin'a tanto, che non arriva alla detta ſomma di cento mila ducati.

Nota ſopra queſto Capitolo XVI.

SI nota, come tutto queſto Capitolo è ſtato innovato dallo ſteſſo Fondatore, mentre per ciò, che riguarda l'erezione del Collegio, o ſia Seminario, fu dal medeſimo ſtabilito in più luoghi, come nella ſtrada de' Geronimini, e in quella di Sanſe-

verino, o sia S. Marcellino, in due Palazzi comprati da lui in detti luoghi a tal' effetto: ma poi, per l' impedimento dato dalli PP. Geronimini, e PP. di Montevergine, non potette aprirsi nè nell' uno, nè nell' altro luogo; onde convenne dopo a' Signori Governatori di prima affittar la Casa del Principe di Scanno, e situarvi il Seminario, e poi comprarla, come dall' istromento per mano di Notar Giovan-Carlo Piscopo de' 4. Febbrajo 1654., per ducati quindici mila, li quali furon pagati a' Creditori anteriori di detto Principe. Ed oltre a detta somma di ducati quindici mila, spesi di prima compra, furono anche da' Signori Governatori di quel tempo pagati al Collegio de' Nobili del nostro Seminario altri ducati cinquemila per accomodare detto Palazzo, ridotto in Seminario, come dalla conclusione de' 23. Giugno 1661., ed istromento de' 4. Novembre 1664. per mano di Notar Pietro Capasso di Napoli.

E rispetto al Monistero per le monacande, il detto Marchese Fondatore fece nel suo Codicillo un legato di ducati diece mila a beneficio del Monistero del Divino Amore; con che si avessero potuto ponere in esso tutte quelle monacande, alle quali si fosse dato il sussidio dal Monte. In fatti da' Signori Governatori, dopo qualche litigio, fu eseguito detto legato, con essersi pagati li ducati diece mila al detto Monastero del Divino Amore, il quale si è obbligato di ricevere tutte le Monacande con sussidio del nostro Monte, e di tener così nel Frontespizio del Monastero, come nell' Altare maggiore

della

della Chiesa, le Arme del detto Monte, lo che già sta adempiuto, come dall'istromento stipolato per mano di Notar Andrea Damiani di Napoli.

Si nota di più, come rispetto allo scrutinio da farsi da' Signori Governatori intorno alla recezzione de' Convittori, come nel suddetto Capitolo si contiene, vi fu nell'anno 1669. lunga lite in Collaterale; poichè i PP. Gesuiti pretendevano di poter ricevere tutti que' Convittori, che volevano, senza alcuno scrutinio de' Governatori, su l'appoggio di varie convenzioni passate tra essi, e detto Marchese Fondatore, dopo la formazione de' presenti Capitoli. Ma poi nel detto anno 1669. dal Collaterale fu fatto decreto, che fusse lecito a' detti PP. Gesuiti di ricevere que' Convittori, che avessero voluto, purchè antecedentemente ne avessero data la notizia a' Sig. Governatori, e così ora si pratica.

CAPITOLO XVII.

Dichiarazione della mente del Marchese Fondatore intorno a' nobili, così di Piazze, come fuori di esse, chiamati al godimento, e participazione del Monte.

ESsendo questo Monte eretto per conservazione di Cavalieri studenti, e delle vergini monacande, nobili di questa Città; ed avendo detto di sopra, che ciò intendiamo per gli nobili così delle piazze, come anco fuori delle piazze, e dovendo anco l'istesso replicarsi più sotto, ove si trattarà del modo della distribuzione, ci par necessario esplicar in questo luogo quelli, che intendiamo per nobili delle piazze, e fuori. Però quanto alle piazze, dichiaramo, che i nobili delle piazze sono quelli, che godono ne' cinque Seggi di questa Città, cioè di Capuana, di Montagna, di Nido, di Porto, e Portanova. Quanto poi a' nobili, fuor di piazza, napoletani, intendiamo per napoletane quelle famiglie, che avranno vissuto, ed abitato in Napoli per lo spazio almeno di cento anni addietro. Per fuor di piazza, intendiamo le Famiglie, le quali non avranno goduto non solamente ne' predetti Seggi, ma nemmeno nella

nella piazza popolare, e che non si ritroveranno in alcun modo intromessi, o ingeriti ne' governi, o esercizj del popolo, almeno per lo spazio di cento anni continuati. Per nobili, intendiamo quelle famiglie, che avendo vissuto, ed apparentato nobilmente, abbian, oltra ciò, avuto alcuna nobil dignità, come sono titoli, sette ufficj del Regno, piazza del Consiglio Collaterale, supremi gradi nella milizia, o almeno Signoria de' vassalli oltre cento anni. Ma perciocchè il numero di queste famiglie napoletane nobili fuor di piazza è grande, ed incerto, e sopra tutto esposto al giudizio, alle passioni, ed agl' interessi di molti, potrà facilmente avvenire, che queste regole, e dichiarazioni, che ora abbiamo dette, non siano bastanti a ridurre sotto alcuna certa misura, o limitazione questo gran campo indeterminato, o almeno non potranno regolare, o limitare il desiderio, e lo sforzo di molti, che proccuraranno esservi intromessi, dal che potriano facilmente seguire molti inconvenienti: prima, che i sussidj, e monacaggi da farsi, fossero ottenuti da persone, che non avessero per fine di riceverli per servizio di Dio, e giovamento delle anime loro, ma d'introdursi per questo mezzo a' vani onori, ed apparenze mondane: appresso, che dandosi a questi, o altri tali predetti, i sussidj, e monacaggi, se ne veneriano a privare quelle persone, per le quali è questo Monte eretto, ed in conseguenza di abusarsi il servizio, e gloria di Dio: ultimamente, che mentre alcuni proccurassero per distorte vie

vic la participazione del Monte, ed altri con buono zelo non voleſſero ammettervegli, nè ſeguirla una quaſi continua pertubazione, e gara, ed inquiete, colle quali non può ſtare Iddio autore, ed amatore della pace; per la qual coſa abbiamo concluſo col parere, e conſiglio di molte perſone prudenti, deſideroſe del bene pubblico, e zelanti dell'onor di Dio, che ad evitare queſti, e molti altri inconvenienti, ſia neceſſario dare una più ſtretta, e più certa regola, per manifeſtare in ciò la noſtra intenzione. Ma perciocchè per far queſto è biſogno di lunga, e matura conſiderazione, e non vogliamo all'incontro, che fra queſto mentre ſi ritardi la fondazione di queſto Monte: pertanto ci riſerbiamo di determinare, ſcrivere, e pubblicare un'altra più certa, e particolare regola, e dichiarazione, per la quale ciaſcuno poſſa manifeſtamente ſapere quali famiglie, nobili napoletane fuor di Piazza, intendiamo, che debbano eſſer del Monte, e partecipi del Governo, e de' frutti di eſſo, e quali nò. Le quali regole, e dichiarazioni da farſi per noi, ſi debbano oſſervare inviolabilmente in ogni futuro tempo, così come da noi ſaranno ſcritte, e come ſe foſſero in queſto luogo inſerite, non oſtante, che ſiano da noi in altro luogo, ed in altro tempo, ed in altro libro ſcritte, o in vita, o in morte, o per teſtamento, o per altra pubblica, o privata ſcrittura, purchè ſia fatta per pubblico Notajo, ovvero firmata di noſtra mano: perciocchè col peſo dell' oſſervanza delle predette regole, e dichiarazioni
da

da farsi per noi, facciamo la presente donazione, e non altrimente.

Nota sopra questo Capitolo XVII.

SI nota su questa regola, che in esecuzione di detta riserva il detto Marchese Fondatore fece nel detto anno 1708. per mano di Notar Aniello Capasso di Napoli dichiarazione, da lui sottoscritta foglio per foglio, delle quaranta famiglie nobili fuor di piazza, che doveano godere nel Monte, e chiusa la consegnò al P. Girolamo Marchese, allora Provinciale de' PP. Gesuiti, per doverla dopo la morte di esso Marchese Manso dare a Signori Governatori del Monte, come già fu fatto, ed ora trovasi inclusa nel primo volume di scritture diverse del Monte a fol. 1. ad 35.. E oltre a ciò, considerando il detto Marchese Fondatore il caso dell' estinzione di qualche famiglia delle 40. da lui nominate, diede nella medesima dichiarazione la legge, che da' Signori Governatori dovea osservarsi nella surrogazione di altre famiglie in luogo dell' estinte, o dell' entrate a Piazza, acciocchè sempre fusse stato esistente il numero di dette 40. famiglie nobili fuor di Piazza; come da detta dichiarazione potrà vedersi in ogni caso, che sarà necessario di farsi detta surrogazione, che dal tempo della fondazione del Monte non è stata fatta, e sono le seguenti v3.

AERBI, o vero AYERBE DI ARAGONA

De' Conti di Simari, e Marchesi della Grottarìa = *Passati a Porto*.

AFFLITTI

De' Conti di Trivento, e Duchi di Castel-di Sangro = *Passati a Porto*.

AQUINI

Signori della Grotta, Rocca Basciarana, Marchese di Quarate, e Principe di Castiglione = *Spenta*.

BELPRATI

De' Conti d'Anversa = *Spenta*.

BERNAUDI

De' Signori della Camarda, e di Montagùto *Spenta*.

BORGIA

De' PP. Callisto III., ed Alesandro VI., e de' Principi di Squillace, e Duca di Gandìa = *Spenta*.

BRANCIA

De' Signori di Licinoso, Tortora, e Piescopagano = *Spenta*.

CA-

CAPUA

Di Giulio Cesare grande Ammiraglio, Principe di Conca, e Conte di Palena, Figliolo del grande Ammiraglio Matteo = *Spenta*.

CARACCIOLI

De' Marchesi di Misuraca, e Baroni di Pandarano = *Passati a Capuana*.

DELLE CASTELLA

De' Signori di Cornito, e delli Sarcunì = *Spenta*.

CASTROCUCCHI

De' Signori di Castrocucco, ed Albidona = *Spenta*.

CONCUBLETTI

De' Marchesi d'Arena = *Spenta*.

DI EBOLI

De' Conti di Trivento = *Passata a Capuana*.

FILINGIERI

De' Signori di Lapìo, e Conti d'Avellino = *Passati a Capuana*.

GAMBACORTI

De' Signori di Pisa, e Val di Bagno, de' Marchesi di Celenza, e Duchi di Limatola = *Spenta.*

GARGANI

De' Signori di Casal di Prencipe = *Spenta.*

GATTINARI

De' Conti di Castro = *Spenta.*

GRIMALDI

De' Principi di Salerno, Duchi d'Evoli, e Marchesi di Diano = *Spenta.*

LEVA

De' Principi di Ascoli = *Spenta.*

MASTROGIUDICI

De' Duchi di Sorrento, e Marchesi di Santo Manco = *Passati a Nido.*

MEDICI di P. LEONE X.

De' Signori d'Ottajano = *Passati a Capuana.*

MENDOZZA

D' Alarcon del gran Capitano, e de' Marchesi della Valle = *Spenta*.

DELLI MONTI

De' Marchesi di Corigliano = *Spenta*.

DI NAVA

Del Grande Ammiraglio Signori di Scilla = *Spenta*.

DELLA NOJA

De' Principi di Solmona, e Duchi di Bojano = *Spenta*.

ORSINI

Del Gran Contestabile, e Signori di Tagliacozzo = *Spenta*.

PALAGANI

Del Capitano a Guerra di Napoli, Signori di S. Vito = *Spenta*.

DE ROSSI

De' Conti di Cajazzo = *Spenta*.

RUFFI

RUFFI

De' Marchesi di Cotrona, Principi di Scilla, Conte di Sinopoli, e Nicotera, e Duchi della Bagnara = *Passati a Capuana.*

SCAGLIONI

Del Siniscalco di Ladislao, e Signori di Gricignano = *Spenta.*

SISCARI

De' Conti di Ajello = *Spenta.*

SUARDI

De' Signori di Bergamo = *Spenta.*

TOCCHI

De' Signori di Montemàlo, Buonalbergo, Corsano, Chianchetella, e Roscigno = *Passati a Capuana.*

TORALDI

De' Marchesi di Polignano = *Spenta.*

TORELLI

De' Signori di Rignano = *Spenta.*

E fin quì le spente, o passate in Piazza.

Sie-

Sieguono anche cinque altre Famiglie chiamate dal Fondatore, e che per la Dio grazia, esistono in quest' anno 1793., e sono v3.

MARCHESI

De' Conti di Molisi, Signori di Calca bottaccio, e Marchesi di Cammarota.

MISSANELLI

De' Signori di Missanelli, e della Tiana.

PINELLI.

De' Duchi di Acerenza, Marchesi Galatene, e Gran Cancelliere del Regno, ora la casa de' Duchi di Tocco.

DI REGINA

De' Conti di Macchia.

TUFI

De' Marchesi di Lavello, e de' Signori del Tufo, prima che de' Mirabois, che ora n' esiste la casa del Marchese di Matino.

Notamento per la Famiglia de Angelis.

SI *nota di più, come, oltre le sudette* 40. *famiglie nobili fuori piazza, vi è anco quella del Signor D. Ignazio de Angelis Marchese di S. Agapito, una con tutti li suoi discendenti* ex corpore, & recta linea, *per essere stato fin dal dì* 16. *Febbrajo* 1712. *ammesso al godimento, e partecipazione nel nostro Monte dalli Signori Governatori di quel tempo, li quali furono li Signori D. Antonio Miroballo, D. Nicola Capece Piscicelli, D. Francesco Brancaccio, D. Paolo Antonio Marchese, e D. Giuseppe de Gennaro, appoggiati al parere di due Teologi, e due Avvocati, da detti Signori Governatori destinati per esaminare la pretenzione di detto Signor Marchese, ed anco alla ben conosciuta nobiltà di detto Signor Marchese di S. Agapito: come pure per essere congiunto al Marchese di Villa, Fondatore del nostro Monte; tanto vero, che come tale avea delle pretenzioni contro del medesimo, per cagione de' beni antichi, pervenuti a detto Marchese Fondatore dalla quondam Vittoria Pugliese sua moglie, ed a questa da' beni del fedecommesso, ordinato dal quond. Paolo de Asti, da cui per linea femminile discendea non solo detta Vittoria Pugliese, ma anche detto Signor Marchese de Angelis, il quale con pubblico stromento stipulato nel dì* 16. *Febbrajo* 1712. *per mano del qu. Notar Andrea Damiani retrocedette, e rilasciò dette*

sue

ſue pretenzioni al medeſimo Monte per riguardo di detta ammiſſione, fatta a ſuo beneficio da detti Signori Governatori, come il tutto ſi vede dichiarato, ed eſpreſſo nella Concluſione di detto dì 16. Febbrajo 1712., regiſtrata nel libro delle Concluſioni di detto Monte.

ESſendoſi conſiderato nel 1747. da'Signori Governatori di quel tempo, che delle quaranta famiglie fuori Piazza, preſcelte dal Fondatore al godimento, e partecipazione del Monte, ne mancavano non meno di trentuna; e che all'incontro il Fondatore medeſimo aveva ordinato di dover eſſere ſempre eſiſtente il numero di quaranta: ſi applicarono con tutto l'impegno, e zelo per porre in eſecuzione la di lui volontà, non oſtante che aveſſero ſaputo d'intraprendere una coſa difficiliſſima, altre volte tentata, ma non mai eſeguita.

Quindi in detto anno 1747. ſi congregarono più, e più volte per tal'effetto, e per due fiate anche coll'intervento de'Cavalieri fuori Piazza, che allora ſi trovavano in Città, e nel dì 7. Dicembre di detto anno fu conchiuſo di doverſi procedere alla ſurrogazione delle famiglie mancanti, ſe non in tutto il numero, almeno in parte, per lo giorno 30. di detto meſe di Dicembre.

Nientedimanco in tal giorno non potè devenirſi alla riferita ſurrogazione, contuttochè foſſe ſeguita l'Adunanza de'Cavalieri Governatori, e Montiſti; poichè di queſti ultimi non v'inter-

vennero che soli quattro, quandochè dovevano essere almeno nel numero di sei, per comporre le due terze parti delli nove Montisti, che allora godevano, giusta l'istruzzione, e legge dell'istesso Fondatore. Fu commesso ben vero al Signor D. Ottavio Marchese de' Marchesi di Cammarota di risolvere la chiamata de' Governatori, e Montisti, quando fosse stato sicuro del concorso del giusto numero de' Cavalieri fuori piazza, e di assistere al Dottor D. Gio: Battista de' Federici Avvocato del Monte, a fine di osservare le scritture de' requisiti delle famiglie, date in nota a detti Cavalieri Montisti da' Governatori, oltre le quali non avesse potuto trattarsi in questa prima surrogazione.

Successivamente riconosciute le scritture, e unitasi già l'assemblea de' Governatori, e Montisti in numero opportuno, fu loro fatta la relazione dal detto Avvocato Federici de' requisiti delle famiglie date in nota; e nel dì 18. Agosto 1748. rimasero surrogate le infrascritte, come dall'atto, che ne fu fatto, sottoscritto da detti Governatori, e Montisti, che v'intervennero, e dal magnifico Segretario di detto Monte.

E seguendo l'istesso ordine tenuto dal Fondatore, si descrivono benanche per ordine d'Alfabeto, e sono le seguenti.

BLANCH

BLANCH

De' Marchesi del Pizzone, e Campolattaro.

D. Michele, figliuolo del qu. D. Francesco, Marchese del Pizzone, e Campolattaro.

D Francesco Maria, primogenito.
D. Gio: Tommaso, Capitano del Regimento di Apruzzo Citra.
D. Raimondo, Cavaliere Gerosolimitano, Capitano del Regimento di Apruzzo Citra.
} figliuoli di detto Marchese D. Michele, e di D. Antonia Lagni sua moglie.

D. Gio: Francesco. } figliuolo di detto primogenito D. Francesco, e di D. Catarina Pignatelli de' Marchesi di Casalenuovo.

BORGIA

D. Giuseppe, Regio Consigliere.
Monsignor D. Nicolò, Vescovo della Cava.
D. Saverio, Canonico della Cattedrale Metropolitana di Napoli.
D. Roderico, Duca di Vallemezzana.
} figliuoli del qu. Duca D. Domenico, Reggente dell'olim Coll. Conf., coll'onore di Consigliere di Stato di S. M., che Dio feliciti, Re delle due Sicilie.

D. Nicolò Maria
D. Domenico Maria
D. Francesco Maria } figliuoli di detto Duca D. Roderico, e della Duchessa D. Giovanna Antonia della Porta.

CATANEO

De' Marchesi di Montescaglioso.

D. Antonio, Marchese di Montescaglioso. } figliuolo del Marchese D. Camillo.

D. Camillo } figliuolo del Marchese D. Antonio, e di D. Rosa Pignone del Carretto.

COMO

De' Duchi di Casalenuovo.

D. Angelo Maria, Duca di Casalenuovo. } figliuolo del Duca D. Girolamo.

D. Ascanio Maria } figliuolo del Duca D. Angelo.

LAN-

LANCELLOTTI
De' Prencipi di Lauro.

D.Orazio Lancellotti Ginetti, Principe Romano, e Principe di Castel Ginetti, di Lauro, di Marzano, e suoi Casali, Gentiluomo di Camera di S. M., che Dio guardi.	figliuolo del qu. Principe D. Ottavio Maria.

D.Ottavio Maria) figliuolo del Principe D.Orazio.

D. Scipione D. Filippo	figliuoli di detto D. Ottavio, e della qu. D. Angelica Lante della Rovere.

Il detto D. Ottavio è passato a seconde nozze colla Principessa D. Gineura Tarucci, ma non ne ha avuto per anche figliuoli.

MARULLI
De' Duchi di S. Cesareo, e di Ascoli, e del Maresciallo D. Francesco.

D.Fabrizio, Duca di S.Cesareo. Fr. D. Ettore, Balivo, e Ministro della Sacra Religione Gerosolimitana presso la Maestà del Re delle due Sicilie. Prencipe D. Filippo, Cavaliere Gerosolimitano. P. D. Niccolò, Teatino.	figliuoli del qu. D. Francesco, Marchese di Campomarino, e Duca di S. Cesareo, che fu figliuolo del qu. D. Giuseppe, Duca di Frisa.

D.

D. Francesco Maria, Marchese di Asciglano. D. Gennaro D. Oliviero, Professo in S. Severino. D. Antonio, Professo ne' SS. Appostoli. D. Vincenzo, nel Collegio di Roma.	figliuoli di D. Fabrizio, e di D. Girolama Caracciolo della Giojosa.
D. Trojano, Duca di Ascoli. Fr. D. Vincenzo, Cavaliere Gerosolimitano.	figliuoli del qu. Duca D. Sebastiano.
D. Sebastiano Fr D. Fabrizio, Cavaliere Gerolimitano. D. Nicolò	figliuoli di detto D. Trojano, e di D. Eleonora Sanfelice.
Conte D. Trojano	Nipote del Maresciallo dell' Impero D. Francesco, Gran Croce di Malta, e Gran Priore del Priorato di Venezia.
Il Commendatore di Malta D. Giuseppe D. Carlo, Sacerdote secolare D. Ignazio, Cavaliere Gerosolimitano Conte D. Filippo, Generale dell' armi Imperiali.	fratelli di detto Conte D. Trojano.

D.

D. Giacomo
D. Paolo
D. Francesco, Cavaliere Gerosolimitano.
} figliuoli di detto Conte D. Trojano, e di D. Morosina Tassis, Contessa nata della Torre.

MONFORTE

De' Duchi di Laurito.

D. Domenico Leopoldo Monforte, e Branciforté Duca di Laurito, e Marchese di S. Giuliano, Principe di Sanza, e Principe di Villanova, Conte di Guttier, y Mugnos nella Castiglia vecchia, Gentiluomo di Camera di S. M. Re delle due Sicilie, che Dio guardi. } figliuolo del Duca D. Ferdinando.

D. Simone
D. Alberico
D. Gio: Vincenzo
D. Ferdinando Oronzio.
} figliuoli del detto Duca D. Domenico, e di D. Maria Candida Pignone del Carretto de' Prencipi di Alessandria.

SALUZZO

De' Duchi di Corigliano, e Prencipi di Lequile.

D. Giacomo, Duca di Corigliano. } figliuolo del quond. Duca D. Agostino.

D.

D. Agoſtino
D. Ferdinando
D. Alberto
} figliuoli di detto Duca D. Giacomo, e di D. Giuſeppa Pignatelli, figliuola di D. Ferdinando, Principe di Strongoli, e de' Duchi di Monteleone.

D. Carlo Maria, Principe di Lequile

D. Gio: Filippo Maria
D. Oronzio Maria
} figliuoli di detto Principe D. Carlo, e di D. Girolama Pinelli.

DE VERA de Aragona.

Del Preſidente del S. C. D. Pietro de Vera de Aragona.

D. Nicolò
D. Domenico Luigi
} figliuoli del qu. D. Diego Geronimo.

D. Diego
D. Franceſco
D. Giovanni
D. Luigi
} figliuoli di detto D. Nicolò, e di D. Giovanna de Vera de Aragona.

VE-

VESPOLI

De' Marchesi di Montagano.

D. Giuseppe, Marchese di Montagano

D. Nicolò, Clerico. D. Geronimo, Teatino	fratelli di detto Marchese D. Giuseppe.
D. Mattia, primogenito D. Giovanni D. Antonio	figliuoli di detto Marchese D. Giuseppe, e di D. Emilia Macedonio.
D. Gennaro D. Domenico D. Michele	Teatini.
D. Rafaele	Benedettino.
D. Giuseppe D. Pasquale	figliuoli del detto D. Mattia primogenito, e di D. Rosa Capano sua moglie.

E perchè in quest' anno 1793. sì perchè si viddero dal Governo di detto Monte, esserne remaste le famiglie chiamate dal Fondatore a sole cinque, e le sorragate a 18. Agosto 1748. a sole altre nove, come perchè avendo la Regia Camera di S. Chiara, per la vertenza, che vi è tra Cavalieri fuori Piazza Montisti, ed il Go. ver-

verno, consultato la Maestà del Re N. S., che stimava essa Real Camera, che almeno, se ne fossero sorrogate tante altre Famiglie, che coll' antiche remaste dalla chiamata fattane dal detto Fondatore, e le sorrogate in detto anno 1748., avessero composto il numero di venticinque, e confirmata detta consulta dalla detta M. del Re, senza però proibizione di sorrogarne di più fino al numero di quaranta, ordinate dal Fondatore; Perciò dunque unitisi più volte detti Governi nel luogo solito delle sessioni per fare la nomina di altre famiglie, per rimpiazzare l' estinte, o passate in Piazza: Finalmente *rite*, & *recte*, *more solito* discussene preventivamente, e scrupolosamente le condizioni, e requisiti, che concorrere dovevano in dette Famiglie sorrogantino; e chiamata l'aggiunta generale, ed in numero opportuno di Cavalieri Montisti, hanno stimato sorrogare all'estinte, o passate in Piazza, le quì sottoscritte altre numero diecinove Famiglie, *previa bussola segreta*, seguita *nemine discrepante*: E stesane conclusione ad un tale oggetto sotto la data de' 4. Settembre di quest' anno 1793. sono remaste sorrogate le seguenti famiglie, che benanche tenendo lo stesso metodo si descrivono per ordine d' alfabeto.

AF-

AFFLITTO

D. Andrea del quon. D. Domenico	}	sua Moglie D. Maria Rosa Sambiasi de' Prencipi di Campana.

D' ANDREA

D. Dieco Marchese di Piscopagano Regio Consigliere D. Gaetano Canonico della Cattedrale di Napoli D. Giulio	}	Fratelli

D. Gennaro	}	Figlio di detto Marchese D. Dieco, e di D. Maria Emanuele Pignatelli de' Marchesi di Casalnovo.

BARBARINO COLONNA DI SCJARRA

D. Urbano Principe di Palestina, e Principe Romano, Gentiluomo di Camera di sua Maestà il Re delle due Sicilie, ed insignito del suo Reale Ordine di S. Gennaro.

D. Maffeo D. Ettore D. Prospero	}	Figli del detto Principe D. Urbano, e di D. Maria Carafa de' Duchi d' Andria.

BRANCIA

D. Carlo primogenito ſenza figli D. Antonino Regio Conſigliere	Fratelli

D. Michele primogenito D. Franceſco Cavaliere Geroſolomitano	Figli di detto D. Antonino Regio Conſigliere, e di D. Marianna Palmieri.

CAPUA

D. Domenico Duca di S. Cipriani, figlio del qu. Duca D. Gio: Battiſta.

D. Gio: Battiſta	Figlio del detto Duca D. Domenico, e di D. Marianna Francone de' Marcheſi di Salcito.

CARAVITA

De' Prencipi di Sirignano, e Duchi di Turitto.

D. Tomaſo Principe di Sirignano Regio Conſigliere D. Gio: Battiſta Cavaliere Geroſolomitano	Fratelli

D. Agostino Cavaliere Gerosolomitano D. Matteo D. Vincenzo	Fratelli

D. Giuseppe D. Giovanni D. Vincenzo	Figli del detto Principe D. Tomaso, e di D. Emilia di Gennaro.

D. Filippo Duca di Turitto D. Nicola Cavaliere Gerosolomitano. D. Pietro Giudice della G. C. della Vicaria D. Andrea Cav. Gerosolomitano. D. Camillo Cav. Gerosolomitano	Fratelli &c. e D. Giulia Carafa de' Prencipi di S. Lorenzo moglie di detto Duca D. Filippo.

CASTIGLIONE MORELLI.

D. Lelio Marchese di Vallelonca figlio del qu. D. Lelio, e di D. Girolama di Majo.

CASTROMEDIANI DI LIMBURGO

D. Gaetano Duca di Morgiano, e Marchese di Caballino Fra Pasquale Cavaliere Gerosolomitano	Fratelli

D.

D. Domenico primogenito D. Kiliano Cavaliere Gerosolomitano D. Gio: Battiſta	}	Figli del detto Duca D. Gaetano, e di D.Anna Vernazzo de' Prencipi di Palmerici, e Duchi di Caſtri.

CEVA GRIMALDO

D. Franceſco Maria Marcheſe di Predicatello.

D. Giuſeppe primogenito D. Marcello	}	Figli di detto Marcheſe D. Franceſco Maria, e di Maria Spinelli de' Prencipi di Cariati.

CIGALA

D. Luigi Principe di Triolo, e di Marſico vetere, Duca di Gimigliano, e Conte del Sacro Romano Impero.

D. Carlo D. Fabrizio D. Scipione	}	Figli di detto Principe D.Luigi, e di D. Tereſa Capece Minutolo de'Prencipi di Canoſa.

DORIA

D. Gio: Battiſta Marcheſe di Cerce Maggiore.

D. Franceſco	}	Figlio unico di detto Marcheſe D. Gio: Battiſta

FOL-

FOLGORI

D. Antonio Marchese di Ducenta D. Nicola D. Carlo D. Francesco	Fratelli
D. Ferdinando	Figlio di detto Marchese D. Antonio, e di D. Carlotta Pignatelli de' Prencipi di Monteroduni.

DEL PEZZO.

De' Prencipi di S. Pio, e Duchi di Cajanello

D. Gio: Battista Principe di S. Pio	Non per ora casato
D. Gaetano Duca di Cajanello	Non per ora casato

PESCARA DI DIANO

D. Vincenzo Antonio Marchefe del Caftelluccio

D. Carlo Francefco primogenito Cavaliere del abbito di S. Stefano D. Camillo Cavaliere Gerofolomitano. D. Giufeppe Cavaliere Gerofolomitano.	Figli di detto Marchefe D. Vincenzo Antonio, e di D. Felicita Marulli.

PORCINARI

Il Marchefe D. Ippolito Capo Ruota del Sagro Configlio

D. Ferdinando D. Nicola Cavaliere Gerofolomitano	Figli di detto Marchefe D. Ippolito, e di D. Orfola Sances de' Duchi di S. Arpino.

RAVASCHIERO FIESCO

D. Vincenzo Duca di Rocca Piemonte.

D. Antonio Conte di Lavagna D. Gaetano	Figli di detto Duca D. Vincenzo, e di D. Lucrezia Venato Dentice de' Duchi d' Accadìa.

D. Tomaſo Marcheſe di Villa Roſa Regio Conſigliero

D. Carlo Antonio D. Proſpero Cavaliere Geroſolomitano D. Nicola	Figli di detto Marcheſe D. Tomaſo, e di D. Nicoletta Vulcano.
D. Tomaſo	Figlio di detto D. Carlo Antonio, e di D. Maria Giuſeppa Caracciolo di Capriglia.

ULLOA, Y LANZINA

D. Adriano Duca di Laurìa) Non ancor caſato

VARGAS MAGIUCCA

D. Tomaſo Marcheſe di Vatolle.

D. Franceſco	Figlio di detto Marcheſe D. Tomaſo, e di D. Violante Serſale.

CAPITOLO XVIII.

Si ſtabiliſce, che dal 1608., tempo della fondazione del Monte, ſi dia un ſuſſidio ad un Cavaliere di Piazza, o fuor di Piazza col pagamento di duc. 120. per anno, e che ſia per lo ſpazio di anni cinque: e che l'iſteſſo doveſſe praticarſi nella diſtribuzione di due, di ſei, o di più ſuſſidj. Ordina, che debba farſi nel caſo ſi dottorerà qualche alunno, e rimette all' arbitrio de' Governatori di dar più Piazze a' Cavalieri di Piazza, che a quei di fuori Piazza, purchè ſempre ve ne ſia uno, o di Piazza, o fuor di Piazza.

ORa i ſuſſidj da darſi a' Cavalieri giovanetti, acciò poſſano vacare alli ſtudj ne' loro primi anni, per eſſer atti ad entrare in Religione, determiniamo, che ſi comincino a dare da queſto preſente anno ad un Cavaliere, o di piazza, o fuor di piazza, il quale debba avere l'infraſcritte condizioni, e debba eſſer eletto nell'infraſcritto modo

do da' Governatori; e ſtabiliamo, che il detto ſuſſidio ſia di ducati cento venti ogni anno, da pagarglisi anno per anno, o meſe per meſe, o nel modo, e tempi, che a' Governatori parerà, durante lo ſpazio di anni cinque continuati, e comincianti dalli 25. di Marzo primo a venire. Ma finiti i predetti cinque anni, non intendiamo, che ſi dia per innanzi il detto ſuſſidio all'iſteſſo Cavaliere, parendoci, che queſto ſpazio ſia baſtante per educarſi, e ſtudiar in tutto quello, che per entrar in ogni Religione ſarà biſogno; e perciò dichiaramo, che finito il quinquennio ſi dia l'iſteſſo ſuſſidio ad alcun' altro Cavaliere, purchè abbia le iſteſſe ſottoſcritte condizioni, e ſia medeſimamente nel ſottoſcritto modo; il qual' ordine ſucceſſivo ſi oſſerverà eziandio, quando le facoltà del Monte aſcenderanno alla ſomma, com'è detto, dell' entrate di ducati due mila, ed al capitale di ducati cinquantamila, o più, nella diſpenſazione di due, o di ſei, o di più ſuſſidj, perciocchè nel fine di detti cinque anni, ovvero ſe fra lo detto ſpazio veniſſe a morte, o entraſſe in Religione, o laſciaſſe per altra cauſa lo ſtudio, alcuno di detti Cavalieri, in tal caſo diciamo, che ſi eleggano gli altri in luogo di prima, e ſempre colle ſteſſe condizioni, e modo, che ſi dirà, il qual' ordine ſi dovrà oſſervare ſucceſſivamente in perpetuo. Determiniamo ancora, che ogni volta, che alcuno di detti Cavalieri, finito il quinquennio del ſuo Studio, prenderà con effetto il grado del Dottorato, ſe gli debba dare di denari del Monte tutto

quello, che sarà necessario per pagare i diritti, e le spedizioni del privilegio, conforme l'osservanza del Collegio, dal quale sarà addottorato; e che perciò si possa trattenere di provveder la piazza, che vacarà, ad altro successore, finchè decorrano tante mesate del sussidio, quanta sarà stata la spesa in ciò fatta: ed ancorchè parrebbe conveniente, che la distribuzione di questi sussidj si dividesse egualmente fra' giovanetti delle piazze, e fuori; nondimeno, perciocchè potrebbe avvenire, che il bisogno, e numero de' bisognosi fosse più negli uni, che negli altri, perciò rimettiamo all' arbitrio de' Governatori il dargli a chi meglio lor parerà, purchè nel numero di sei sussidj vi siano Cavalieri così delle piazze, come fuori, almeno un solo: oltre ciò nella dispensazione delle dette mesate desideriamo, che soprasieda, ed assista il Governatore mensario, e questo perchè si vegga se nelle dette dispensazioni si osserveranno le condizioni, ed ordine sottoscritto. Ma perchè il danaro di questi sussidj, venendo nelle proprie mani di detti giovanetti, potrebbe somministrare loro occasione di vanità, e di sviamento, incarichiamo, che in questo si abbia particolar mira, e diligenza, acciocchè quello, che si fa a fine del servizio di Dio, e della loro buona educazione, non opri il contrario effetto; perciò intendiamo, che questi sussidj si diano a quei giovanetti, che vorranno vivere ne' Seminarj, o Collegj, o Dozine in Napoli, in Roma, in Bologna, in Padova, o in Pavia, e se gli paghino

men-

mentre in essi viveranno, e non altrimenti; non lasciando però di distribuirsi detti sussidj, eziandio fuor di detti Seminarj, Collegj, o Dozine, ogni volta che non ci fossero giovani, che vi volessero vivere: purchè non si consegnino in mani loro, ma sempre che ve ne saranno, vogliamo, che siano anteposti a coloro, che ricuseranno di vivere ne' sopraddetti luoghi, purchè abbiano le altre condizioni a ciò necessarie, nel seguente Capitolo contenute.

Nota sopra questo Capitolo XVIII.

SI nota, che la presente determinazione fu fatta in tempo, che il Seminario non era ancora eretto, nè il Monte aveva altro avuto, che soli ducati venticinquemila della prima donazione. Ma poi essendo stato il Monte erede di detto Marchese Manso, morto a' 25. *Decembre* 1645., *furono cresciuti i sussidj fino al numero di sei, essendo cresciuta l'azienda del Monte con detta eredità, dedotti moltissimi esiti, alli ducati cinquantamila. Dal* 1725. *a questa parte si sono cresciuti li sussidj sino ad otto. Però non più si pagano ducati centoventi per ciascheduno alunno, ma solo ducati ottantaquattro, conforme si è detto di sopra.*

Rispetto al potersi soprasedere di provveder la Piazza sino a tanto, che si affranchi la spesa del Dottorato, deve avvertirsi, che con due conclusioni sotto il dì 21. *Marzo* 1735., *e* 10. *Marzo* 1739.

1739. *da' Signori Governatori si è stimato, che una tal sospensione fosse arbitraria, giacchè si è servito il Fondatore della parola:* Si possa; *ma comecchè l'arbitrio dev' essere regolato dalla ragione, si considerò di prendersi l'espediente a non sospendere la provista della Piazza sino alla totale affrancazione della spesa del Dottorato, ma con epichea, cioè da vacanza in vacanza delle piazze un tanto numero di mesate. E ciò a motivo di essersi riflettuto, che 'l Fondatore, quantunque si fosse spiegato colle parole:* Si possa: *tuttavolta parea, che la sua inclinazione era più tosto per la sospenzione, che per la provista della Piazza. E in fatti datosi il Dottorato al Signor D. Orazio Capece di Casimiro, nelle vacanze susseguenti delle Piazze si è andata da volta in volta rinfrancando la spesa di detto Dottorato.*

CAPITOLO XIX.

Condizioni , che devono avere li Cavalieri, a' quali dovrà darsi il sussidio ; e che possano li Signori Governatori privare de' sussidj que' Cavalieri , che non attendono allo studio , ed alla buona vita ; come pure, che ogni volta, che si paga loro il sussidio, siano i Cavalieri obbligati presentare fede de' Rettori , o Maestri del Seminario, ch' essi esercitano le scuole.

NEll' elezione de' Cavalieri , a' quali si dovranno dare i predetti sussidj , stabiliamo , che si abbia mira , e che si osservino inviolabilmente queste cinque condizioni , delle quali una sola, che mancasse , sarà incapace di detti sussidj quel Cavaliere, che costarà non averla.

Prima, che non abbiano meno di dodici anni, nè più di venti, nè siano ammogliati.

Seconda , che siano della Piazza , o delle Famiglie già dette, nobili napoletane, e nati da legittimo matrimonio, non bastardi , nè legittimati.

Ter-

Terza, che ſiano poveri, e biſognoſi di queſti ſuſſidj, per attendere agli ſtudj.

Quarta, che ſiano così bene introdotti nell' umanità, che poſſano ſtudiare Teologia, Filoſofia, o Leggi, per vacare alle quali ſcienze ſolamente, ſe gli avranno a dare i ſuſſidj, e perciò ſiano eſaminati da chi, o nel modo, che a' Governatori parerà.

Quinta, che ſiano di buona vita, nemici di mali pratiche, e frequentino i Santiſſimi Sagramenti, ed abbiano volontà di farſi religioſi, quando Dio a ciò li chiamaſſe, ma non facendoſi poi con effetto religioſi, non perciò vogliamo, che ſiano tenuti a reſtituire niente al Monte, ma ſolo di far dire una meſſa di requie ogni anno, come di ſotto.

Incaricando i Governatori, a' quali ſpecialmente toccarà far l' elezione di queſti Cavalieri giovanetti (come ora diremo) di aver mira alla loro coſcienza, e debito, fuor di ogni paſſione, ed intereſſe, ad eleggere i migliori, conforme queſte condizioni, ed i più poveri; ricordando, che facendo il contrario, fariano tenuti in coſcienza agli altri, a chi ingiuſtamente levaſſero queſti ſuſſidj. Onde avvertiamo i Governatori, che ogni volta, che intenderanno, che alcuno degli eletti non attenda agli ſtudj, ed alla buona vita, potranno levargli detti ſuſſidj, e dargli ad altri, che ne faccia più frutto; e perciò dichiaramo, che ogni volta, che ſi darà il loro ſuſſidio, ſiano eſſi giovanetti tenuti di far preſentare alli Governatori,

tori, che assisteranno alla dispensazione, fede de' Rettori, o Maestri de' Seminarj, o Collegj, o Dozina, o degli studj, ove staranno, com'eglino esercitano le scuole, le quali fedi si debbano rinnovare almeno in ogni pagamento, che loro si farà.

Nota sopra questo Capitolo XIX.

SI nota sopra questo Capitolo, che 'l Fondatore avendo fatto elezione de' PP. della Compagnia di Gesù per governare il Seminario, con istromento de' 24. Marzo 1629. per mano di Notar Gio: Lorenzo Garzillo di Napoli ebbe convenzione col P. Marco Antonio Palumbo, destinato dal P. Muzio Vitelleschi Generale di detta Compagnia, intorno al modo, e facoltà de' PP. Gesuiti per detto governo, e tra le altre cose, che in detto stromento furono convenute, fu quella, che detti PP. fussero stati obbligati d'insegnare, e far apprendere così agli alunni, come a' Convittori di detto Seminario le discipline convenienti, ed in particolare Teologia, Filosofia, e legge Canonica, e Civile, e tutte le altre scienze, che sono soliti essi PP. insegnare, o che tengono a loro cura fare insegnare negli altri Collegj, Seminarj, ed Università; *come dal Capo 6. di detto stromento si legge. E inoltre nel codicillo di detto Fondatore si vede ordinato lo stesso colle medesime parole della convenzione, ed aggiunto di più*, che gli esercizj

cavalerefchi fi doveffero far apprendere a coloro *tantum*, che i loro Genitori faranno iftanza, che fe l'infegnino, e quefto in tempo, e con ordine tale, che non impedifca l'ammaeftramento delle difcipline, e non introduca coftumi leggieri, e contrarj alla buona educazione, *come da detto codicillo chiufo a 24. Dicembre 1645. per mano di Notar Aniello Capaffo di Napoli, ed aperto per la morte di detto Fondatore a 25. detto. Onde fi vede da tutto ciò, che l' ordinato in quefta regola nel §. quarto, cioè di doverfi far apprendere a' Cavalieri ftudenti folamente Teologia, Filofofia, o Leggi, e non altro, fu innovato da detto Marchefe Fondatore, prima col detto ftromento, e poi col detto codicillo nella maniera detta di fopra.*

CA-

CAPITOLO XX.

Modo, che dovrà tenersi nella elezione de' Cavalieri, a' quali dovrà darsi il sussidio: e ch' essendo discordi li Signori Governatori, si debba fare la bussola.

IL modo, che si avrà da tenere nell' elezione de' Cavalieri studenti, determiniamo, che sia il seguente. I Governatori del Monte avranno maturo pensiero intorno a tutti i giovani, che più giudicaranno meritevoli del sussidio, iuformandosi con diligenza così da più Cavalieri vecchi, e sperimentati, come da' Padri Spirituali, e Religiosi di buona vita, de' costumi, e delle qualità di essi giovanetti; il che fatto, si congregaranno insieme nel luogo solito, e nel giorno più opportuno, e fra essi discorreranno con fermo giudizio per tutti i Cavalieri, così delle Piazze, come fuori, nominando ciascuno de' Governatori tutti quelli, che Dio gl' ispirerà esser idonei. Poscia tutti i nominati da ciascuno de' cinque Governatori si descriveranno in una nota: avvertendo, che quelli debbano in essa solamente esser descritti, che saranno approvati da tutti cinque i Governatori, o almeno dalla maggior parte di essi, e non altrimenti, perciocchè coloro, ne' quali non concorreranno le condizioni nel precedente capitolo contenu-

te, non dovranno esser ammessi. Fatta dunque, che sarà la nota de' giovanetti, approvati dalla maggior parte de' Governatori, dovrà essere ben considerata, ed esaminata da ciascuno di essi, per doverne eleggere, fra tutti quelli, uno, o più, a chi si avrà da dare il sussidio; e perciò dopo conveniente tempo, e matura deliberazione assegneranno giornata per far la detta elezione, nella quale, unitisi nel luogo del Monte, se i Governatori saranno tutti cinque di accordo nell' elegger l' uno, o più giovanetti, a' quali si avrà a dar il sussidio, potrà farsi l' elezione a viva voce, la quale, non discrepando alcuno, sarà legittimamente fatta, ed all' uno, o agli più eletti, si dovrà dar il sussidio, come di sopra. Ma se i Governatori non fussero di un solo parere, in tal caso ciascuno di essi sceglierà uno solo de' giovanetti, nella sopraddetta universal nota descritti, che più gli piacerà, e di tutti costoro, la seconda volta nominati, faranno un' altra nota particolare. Questi poi si ballotteranno per ballotte segrete, e colui, che poi si troverà aver avuto più ballotte, s' intenda legittimamente eletto, e se gli darà il sussidio sopraddetto. Ma in caso di parità di voti nelle ballotte, sicchè più di uno de' giovanetti, nella nota descritti, e ballottati, venisse ad avere egual numero di ballotte, dichiaramo, che i detti giovanetti, o due, o più, che saranno, che abbiano egual numero, si mettano nella sorte, e colui, che a sorte uscirà, s' intenda legittimamente eletto al sussidio.

CA.

CAPITOLO XXI.

Avendo il Fondatore per molti Capitoli precedenti parlato intorno a tutto ciò, che riguardava l' elezione degli Alunni, prima cura de' Governatori del Monte, passa ora alla seconda, cioè, de' Monacaggi da darsi alle vergini nobili di Piazza, o fuori, ma povere; e stabilisce il tempo, in cui dovrà cominciarsi questa opera: quanta debba esser la dote, e 'l vitalizio; e qual debba esser l' arbitrio de' Governatori in questa materia.

QUanto poi a' monacaggi delle vergini medesimamente nobili, o delle piazze, o fuori, di questa Città, intendiamo, che incomincino a distribuirsi, arrivato che sarà il cumulo delle facoltà del Monte (com' è detto) a ducati cinquantamila, dell' entrate de' quali, oltre i predetti sei sussidj, se ne piglierà ogni anno quanto basterà per lo monacaggio di una vergine, colle condizioni, che di sotto diremo: ed ancorchè parrebbe conveniente, che la distribuzione di questi mo-

monacaggi si dividesse egualmente, una volta alle vergini delle piazze, ed un'altra alle nobili fuori delle piazze; nondimeno, perciocchè potria facilmente avvenire, che 'l bisogno, ed il numero delle bisognose fosse molto maggiore nell'une, che nell'altre, perciò rimettiamo all'arbitrio de' Governatori di darlo a chi loro meglio parerà, purchè la vergine, che dovrà ricevere il monacaggio, abbia le infrascritte condizioni, e sia nell' infrascritto modo da essi Governatori eletta, e purchè non si diano più di cinque monacaggi continui nè alle vergini delle piazze, nè all'altre nobili fuor delle piazze: ma necessariamente almeno, dopo ogni quinta dispensazione, le une, e le altre vi debbano aver parte; alle quali vergini monacande stabiliamo, che si dia quella dote, e quella entrata, loro vita durante, che comunemente si usa dare alle altre monache del Monastero, nel quale esse vergini vorranno entrare; purchè non ecceda la dote ducati mille, e cinquecento, e l'entrate annui duc. quaranta, ovvero tanto manco, quanto le Bolle de' Sommi Pontefici, da espedirsi intorno a ciò, ordinaranno. Però non vogliamo, che se le dia, oltre la detta dote, ed entrata, altro, nè per pietanza, nè per mobili, nè per alcuno degli abusi introdotti di cose non necessarie. Ma quando pure alcune di dette cose fossero di sorte necessarie, che senza esse non potesse seguire il monacaggio, ci contentiamo, che se le possano perciò dare altri ducati duecento al più, in modo che (arbitrando

do la valuta dell'entrata di quaranta ducati annui per capitale di ducati trecento) in tutto , cioè la dote, l'entrate, e le dette ſpeſe , non ecceda la ſomma di ducati duemila fra ogni coſa . Dichiarando ancora , che ſe il Monaſtero , eletto dalla vergine monacanda, pigliaſſe minor dote di detti mille, e cinquecento ducati , in tal caſo poſſano i Governatori dar quel tanto di più per le dette pietanze, che loro parerà , o creſcere l' entrate , oltre i quaranta ducati, purchè il tutto non ecceda la valuta di detti ducati duemila. Rimettiamo ancora all'arbitrio de' Governatori eccedere la ſopraddetta quantità di dote alcuna volta, che a lor pareſſe eſpedire; purchè ciò ſi faccia di rado, ed interpellatamente , e con grave occaſione, o quando tutti li Monaſterj pigliaſſero generalmente maggior dote della ſopraddetta , la qual dote, ſe la vergine monacata moriſſe prima di aver fatta profeſſione , dovrà reſtituirſi a beneficio del Monte.

Nota ſopra queſto Capitolo XXI.

SI nota ſu queſta regola ciò, che in altra ſi diſſe, cioè, che benchè in vigore de' preſenti ſtatuti dovean farſi li monacaggi , arrivata la proprietà del Monte a ducati cinquantamila , tutta volta lo ſteſſo Fondatore mutò poi volontà , e nell' iſtromento di donazione de' ſecondi ducati venticinque mila, rogato per mano di Notar Giovanantonio Mon-

Montefuscoli a' 31. Dicembre 1626., disse, che si fosse soprasseduta l' opra de' monacaggi sino a tanto, che la facoltà del Monte fosse arrivata a ducati centomila, come si è divisato nella nota al cap. XII.

Si nota ancora, che non puol' esservi ora altra difficoltà intorno alla dote, e vitalizio delle monacande, stabiliti in questa regola, poichè nella convenzione avuta col Monastero del Divino Amore fu stabilito ancora, che la dote delle monacande, con sussidio del Monte di Manso, dovesse essere di soli ducati mille cinquecento, e senza vitalizio, e così si obbligarono, anche con assenso Apostolico le Monache di detto Monastero, come dal detto istromento, citato nella nota al cap. XVI., *che fu stipulato per mano del qu. Notar Andrea Damiani di Napoli nell' anno* 1700.

E perchè sotto vani, e mal' intesi pretesti si è fin' ora riluttato dalle Rev. Moniche di detto Monistero, riceversi quelle Dame così di Piazza, come fuori Piazza di Famiglie Montiste, che il detto Monte ha inteso darli, ed intentatane la lite per l' esecuzione del convenuto in detto istromento; Fraditanto è pendente detto litigio, per non defraudare l' opera de' Monacaggi ordinata dal Fondatore, si son dispensati dal detto Monte non meno Monacaggi intieri delli stabiliti ducati 1500. *a Dame, nelle quali concorrevano le condizioni apposte dal Fondatore sudetto monacate in altri Monisteri di riforma, siccome si praticò colla Sig. D. Catarina Monforte de' Duchi di Laurito con conclusione sotto la data de',*

de' 28. Agosto 1750. monacata, e professata nel Monistero di S. Marcellino, e colla Signora D. Antonia di Gennaro con conclusione de' 15. Luglio 1757. monacata, e professata nel Monistero della SS. Trinità, che con varj appuntamenti della Banca si sono dispensati altri semplici sussidj di più centinaja di ducati, così a Dame di Piazza, come fuori Piazza di Famiglie Montiste monacate, e professate in altri Monisteri di Dame di questa Città, ed in quelle quantità che il bisogno delle suddette hanno respettivamente richiesto, ed il Monte hà potuto somministrarli.

Ma giacchè ora (per la Dio grazia) si sono le dette Reverende Monache del Divino Amore persuase della ragione che compete al Monte, ed in conseguenza sarebbero andate col proseguimento della lite a soccumbere, oltre al grave dispendio, ed interesse, che averebbero sofferto; hanno con saviezza stimato miglior partito venire ad accomodo con detto Monte con eseguire il convenuto in detto Istromento del 1700. di prendersi le Dame sudette monacande così di Piazza, come fuori Piazza delle Famiglie Montiste per il solo contributo delli ducati 1500. convenuto in detto Istromento del detto anno 1700.: Il tutto, come da nuovo Istromento di convenzione del dì primo Ottobre 1789. roborato di decreto d' expedit, e Regio assenso stipolato per mano del magn. Notar D. Carlo Narice di Napoli tra detto Monistero del Divino Amore, e Governatori di detto Monte, al quale &c. con essersene il detto Monte posto in possesso con averli pagato

li convenuti ducati 1500. *di contributo, o ſia ſuſſidio per l' ammonacazione di D. Chiara d' Afflitto di Rocca Glorioſa &c.*

Ed in conſeguenza di ciò non potranno più i Governatori del detto Monte da oggi in avanti diſpenſare altri monacaggi o ſuſſidj a Dame monacande o di Piazza, o fuori Piazza di Famiglie Montiſte, che monacar ſi voleſſero in altri qualſivogliano Moniſteri, ancorchè di perfetta comunità, fuorchè in detto Moniſtero del Divino Amore; e perciò ad inſtructionem, & ad perpetuam rei memoriam *ſe ne dà la notizia in queſta nota.*

CAPITOLO XXII.

Condizioni, che devono avere le Dame vergini, per eſſere capaci del monacaggio.

MA nella elezione, che ſi dovrà fare delle vergini monacande, determiniamo, che ſi oſſervino inviolabilmente queſte cinque condizioni.

Prima, che ſiano vergini, cioè non mai ſtate maritate.

Seconda, che ſiano delle piazze, o fuori, delle dette famiglie nobili napoletane, nate di legittimo matrimonio, e non baſtarde, nè legittimate.

Ter-

Terza, che ſiano povere, e biſognoſe del monacaggio del Monte, per poter eſſere ricevute ne' Monaſterj.

Quarta, che ſiano di buona fama, di vita eſemplare, frequentative de'Santiſſimi Sagramenti.

Quinta, che abbiano ſpontanea volontà di monacarſi per ſervizio di Dio.

Incaricando a' Governatori, a chi toccarà di far elezione di dette vergini, come ora diremo, che, in farle, laſcino da parte ogni paſſione, ed intereſſe, e che mirino ad eleggerle tali, che ſiano conformi a queſte qualità, e ſecondo eſſe la più meritevole; ricordando loro, che dove faceſſero il contrario, ſaranno obbligati in coſcienza a' danni, ed agl' intereſſi di quelle, a chi ingiuſtamente toglieſſero il monacaggio, per darlo ad altra meno meritevole.

CAPITOLO XXIII.

Essendosi parlato ne' due precedenti Capitoli del tempo per farsi i monacaggi, della quantità della dote, e delle condizioni, che debbono avere le monacande, in questo Capitolo parlasi del modo di farsi l'elezione, e del Monastero, in cui debbono professare.

IL modo dell'elezione delle dette vergini monacande, dichiariamo, che debba essere l'istesso, che abbiamo detto doversi osservare nella elezione de' Cavalieri, a' quali si avrà a dare il sussidio; cioè, che i Governatori del Monte abbiano maturo giudizio intorno alle vergini nobili della Città, informandosi con diligenza da persone vecchie, e prudenti, e da' Religiosi, delle qualità, e meriti di esse vergini. Indi congregati nel luogo solito, discorreranno, e conferiranno insieme quanto occorrerà intorno alla elezione da farsi delle vergini, così de' Seggi, come fuora de' Seggi, e ciascuno proporrà, e nominerà tutte quelle, che gli pareranno in coscienza, e meritevoli, e degne; e le nominate, ed approvate dalla maggior parte de' cinque Governatori, saranno de-

descritte in una nota, firmata per mano di essi Governatori. Il che fatto, e preso conveniente tempo di far giudizio, da ciascuno Governatore, delle vergini nella nota descritte, si congregaranno di nuovo nel dì destinato nel solito luogo del Monte, dove se tutti conveniranno in una sola delle nominate vergini, sarà quell' una legittimamente eletta; e se saranno di diversi pareri, nominerà ciascuno di essi la sua, e tutte queste ultimamente nominate si ballotteranno per ballotte segrete, e quella di esse, che si troverà aver avuto maggiore numero di voti, s' intenderà legittimamente eletta, e dovrà darsele il monacaggio; ma in caso di parità di voti, dicemmo, che la sorte sia giudice, e che si mettano tutti li nomi delle vergini, che hanno avuto egualmente il maggior numero di ballotte, in una bussola, e quella, che a sorte uscirà, debba aver il monacaggio; e stabiliamo, che i Governatori di esso Monte, senza contradizione alcuna, siano obbligati a darle, dal dì 25. di Marzo prossimo seguente alla predetta elezione, innanzi tutta quella dote, e consignarle quella entrata, che sarà necessaria per entrare in quel Monastero, ch' essa vergine eleggerà, conforme all' uso di esso Monastero, e secondo che le Bolle de' Sommi Pontefici determineranno; purchè non si ecceda la quantità, che di sopra abbiamo determinata; e sia con effetto essa vergine monacata, e velata nel Monastero da lei eletto. Dichiarando però, che 'l Monastero eletto debba essere uno de' reformati di Napoli, cioè

che

che viva in osservanza della vita comune: poichè essendovene molti tali, la vergine, ch' eleggesse Monastero non osservante, daria certo segnale di esser mossa a ciò, non tanto da Spirito di servire Dio, quanto da disegno di terrena comodità, la quale non è volontà nostra ajutare.

Nota sopra questo Capitolo XXIII.

SI nota, ch' essendosi, dopo questa regola, fatta dal Marchese Fondatore nel suo codicillo l' elezione del Monastero del Divino Amore, come si è detto nel Cap. XVI., *e nel Cap.* XXI., *non hanno i Signori Governatori da invigilare, acciò le Monacande entrino in uno de' Monasterj reformati; oltrecchè detto Monastero del Divino Amore, assegnato per le Monacande, è anche uno de' reformati.*

CAPITOLO XXIV.

Ultimo peso incaricato a' Signori Governatori, oltre i due primi de' sussidj a' Cavalieri, e monacaggi a vergini Dame, cioè di dovere in ogni prima Domenica di mese, e nella Natività di S. Gio: Battista, far l'elemosina a trentatre poveri, e di dovere invigilare alla celebrazione delle messe in questo Capitolo contenute.

AGgiugneremo a questi due il terzo peso, che preghiamo ricevere i Signori Governatori del Monte, nel fare eseguire alcune cose, alle quali noi siamo obbligati per disposizione de' nostri predecessori, le quali, ancorchè siano fuor dell'intento principale de' sussidj, e monacaggi, tuttavia essendo noi tenuti in coscienza di lasciar questo peso a persone, delle quali possiamo sicuramente confidare, abbiamo eletto d'incaricarne, e supplicarne i Signori Governatori, che *pro tempore* saranno del Monte: parendoci giusto, che coloro, i quali amministrano la facoltà de' nostri progenitori, abbiano cura eziandio della soddisfazione delle loro disposizioni. Però istantemente li supplichiamo, che vogliano mostrar in ciò la

ca-

carità, ed umanità in non consentire, che resti defraudata l'intenzione, e devozione de' nostri defonti nella confidenza, che avemo nella loro virtù avuto, in raccomandargli gl' infrascritti obblighi dell'anima nostra.

Primo, che ogni prima Domenica di ciascuno mese si diano a tentatrè poveri, pubblici mendici, nella porta del Monte, un carlino per ciascuno, per memoria delli trentatrè anni, che Nostro Signore Gesù Cristo visse, e conversò pubblicamente, e poveramente tra noi in terra; della qual dispensazione ne preghiamo, che ne abbia cura il Governatore mensario, come di sopra è detto.

Secondo, che nel dì della Natività di S. Giovambattista si dia a trentatre poveri un carlino per ciascuno, e due pani, in memoria degli anni, che questo Santo visse, precorrendo il Salvatore nostro, ne' quali s'include il tempo, ch' egli stette nel ventre materno, perchè ivi eziandio il conobbe. Di ciò preghiamo, che abbia cura l'ultimo, e più nuovo Governatore.

Terzo, che debbano tener cura i Signori Governatori, e specialmente il Decano, che siano celebrate le messe da' PP. Conventuali del Monastero di S. Lorenzo, ch' essi sono obbligati dire per istromento, ed annuo censo, che ne ricevono, nella Cappella di Casa nostra, posta nella detta Chiesa di S. Lorenzo maggiore di Napoli, nelle quali sono sepellite le ossa di molti nostri progenitori; ed oltre le messe, l'anniversario, che ogni

ogni anno vi si deve celebrare dopo il dì 25. di Luglio; il quale, priego i Signori Governatori, si degnino onorare della loro presenza, obbligando ad assistervi presenti tutte quelle persone, che avranno ricevuto, o riceveranno beneficio dal Monte; acciocchè mancando in noi coloro, che per ragion ereditaria sariano tenuti a frequentare questa pietà, si moltiplichino in coloro, che per ragion di gratitudine saranno obbligati ad assistervi, e pregare per essi morti. Ma i Cavalieri, che avranno ricevuto, o riceveranno li sussidj dal Monte, se per assenza, o infermità, o altra necessità, non potessero intervenirvi, e le vergini già monacate, che avranno ricevuto il lor monacaggio, vogliamo, che siano tenuti in coscienza ogni anno, che non potranno assistere al detto anniversario, far dire, ed udire una messa di requie quanto prima, dopo il detto dì 25. di Luglio, potranno, per le anime de' nostri antepassati, e nostra.

Quarto, che facciano celebrare ogni giorno una messa di requie per l'anima nostra, e di tutti i Benefattori del Monte, la quale ci saria caro si celebrasse nella Chiesa, dove sarà sepolto il nostro corpo; ma parendo altrimente a' Signori Governatori, rimarrà all' arbitrio loro l' elezione del luogo, ma non già in lasciare di farla celebrare ogni giorno, seguita che sarà la nostra morte. Ma quando avvenisse, che 'l Monte avesse propria Cappella, determiniamo, che in quel tempo queste, e tutte le altre messe da dirsi, in questo

Capitolo espresse, si debbano in essa Cappella celebrare, fuorchè quelle, che sono obbligati i PP. Conventuali dire nella sopraddetta Cappella di Casa nostra, sita nella loro Chiesa di S. Lorenzo.

Quinto, che debbano far celebrare per l'anima di ciascuno di quei Cavalieri, che saranno stati Governatori del Monte, subito seguita la morte di lui, trentatrè messe per una volta sola. Per l'osservanza delle quali cose, ancorchè noi obblighiamo i Governatori del Monte, e tutte, e qualsivoglia di quelle persone, che parteciparanno del governo, o de' frutti di esso, perciocchè con questi pesi li donamo le nostre facoltà, e non altrimente: nondimeno in caso, che contravvenissero, e non soddisfacessero a questi obblighi predetti, non però vogliamo, che siano tenuti a pena alcuna *in foro fori*, nè che perciò si acquisti ragione alcuna al Tribunale della Fabbrica di S. Pietro, nè ad altro ecclesiastico, o temporale, come di sopra abbiamo detto, ma resteranno tenuti a darne conto al Tribunale del Giudizio Divino assolutamente.

Nota sopra questo Capitolo XXIV.

Si nota, che tutti gli obblighi di messe, contenuti in questo Capitolo, si adempiono nella Cappella del nostro Seminario, in conformità di ciò, che 'l Fondatore prescrive in questo Capitolo nel §., che incomincia: Quarto, che facciano: *a ri-*

riserba di quelle, che si celebrano da' PP. Conventuali di S. Lorenzo nella Cappella della famiglia Manso, le quali in detto Capitolo si prescrive doversi ivi celebrare, ancorchè il Seminario avesse propria Cappella.

CAPITOLO XXV.

Dati dal Marchese Fondatore li stabilimenti intorno alle opere, per cui sta fondato il Monte, conchiude queste regole colla legge, di non potersi le medesime in conto alcuno mutare, se non da lui solo; e che i Governatori possano soltanto determinare quelle cose, delle quali esso Marchese non avesse in questi Capitoli parlato.

ANcorchè in molti luoghi di questi presenti Capitoli abbiamo per addietro persuasi, ed astretti li Governatori, che *pro tempore* saranno, e ciascun'altra persona, che potrà in ciò tener parte, all' osservanza, ed esecuzione di essi, nondimeno non ci rincrescerà in questa ultima lor conclusione di nuovo raccomandare, e protestare la nostra intenzione, e volontà, cioè, che siano que-

queste regole per ogni futuro tempo interamente osservate. Perciò quì, quasi in epilogo reiterando, diciamo, che queste da noi soprascritte Costituzioni, e Capitoli, intendiamo, che siano inviolabilmente eseguiti, quali da noi sono stati scritti, e siano intesi, ed interpetrati, com' essi stanno, senza che vi si possa aggiugnere, nè mancare, nè in alcun modo mutare, glossare, o alterare, così da' Governatori in perpetuo, che saranno, come da' Deputati, che per l' osservanza di essi si facessero, o da' Cavalieri delle Piazze, o fuori delle Piazze, o uno, o tutti, o qualsivoglia altra persona, o Magistrato, che directe, ovvero indirettamente potrà per qualsivoglia accidente, o modo, avere autorità, o parere, o parte alcuna in questa osservanza. Nè riserbiamo però ampia potestà di poter dichiarare, aggiungere, ampliare, limitare, ed in ogni altro modo mutare questi presenti Capitoli, conforme all'avvenire ci paresse poter essere più espediente del Monte: poichè essendo azion prudente il mutare opinione dalle cose buone nelle migliori, saria all'incontro errore di pertinacia, se volessimo chiuder la porta a noi stessi di non poter migliorare questi Capitoli in quelle parti, che l' esperienza delle cose, o il conseglio de' Savj, o l' ispirazion dello Spirito Santo ci dettasse potersi ridurre a maggior ordine, e perfezione: anzi perciò in tutte quelle cose, intorno alle quali, o per dimenticanza, o per elezione, in questi Capitoli non si sarà ragionato, o deliberato cosa alcuna, potranno i Governatori,
che

che nell'avvenire faranno, far quelle determinazioni, e conclufioni, che loro pareranno *pro tempore* più efpedienti, le quali fi dovranno notar in un libro particolare, e fi offerveranno per l' avvenire (purchè in alcun modo non contradicano, e non alterino le prefenti Regole) fin'a tanto, che non fiano da altri Governatori rivocate, ed annullate: la qual rivocazione di conclufioni, determiniamo, che non poffa farfi, fe non da tutti li Governatori di conforme parere, *& nemine penitus diffentiente*. Ma intorno alle cofe in quefti Capitoli contenute, dichiarate, o deliberate, non permettiamo, che fi poffano fare nuove conclufioni nè da' Governatori, nè da alcun' altra perfona, nè in tutto, nè in parte, quantunque minima, che contradicano, o alterino quefti prefenti Capitoli: anzi chi faceffe, o tentaffe di fare, o determinar cofa contraria, o difcrepante, o aliena da effi, farà privato *ipfo facto* del governo, degli ajuti, e di ogni participazione del Monte: (come altrove in quefti Capitoli abbiamo detto) e le determinazioni, o conclufioni da loro fatte in fenfo contrario, o difcrepante da quefti Capitoli, o che in alcun modo poteffero mutare, o alterare la noftra volontà in effi contenuta, ed efpreffa, *etiam* che la mutazione, o alterazione fuffe *in melius*, vogliamo, che fiano invalide, e nulle, come fe non fuffero fatte, e che fempre debba reftare in vigore, ed in offervanza quello, che ne' prefenti Capitoli fi contiene, e non altro, nè in altro modo. E perciò efortiamo, ed effecriamo tutti coloro,

loro, che in questa osservazione di Capitoli potranno (come ho detto di sopra) in alcun modo operare, consigliare, o participare, in nome della Santissima Trinità, e di Cristo Redentor nostro, e della sua Vergine Madre, (che noi dal principio invocammo) che vogliano osservare questi presenti Capitoli, e nostra volontà *ad unguem*, ed inviolabilmente: protestando a' trasgressori, e contraventori di essi, che saranno in coscienza tenuti a danni, ed usurpazione de' beni del Monte, e nostri; poichè con queste condizioni, e regole ce gli doniamo, e non altrimenti; per memoria della quale osservanza stabiliamo, che il nostro Monte ne' suggelli, e negli scudi, ed in ogni altro luogo, dove occorrerà mettere insegne, usi per arme co' colori de' campi, tre soli Monti, e sopra essi, una Croce, e sotto, la nostra Scala, acciocchè i Signori Governatori, e tutti gli altri, a chi spetterà l' osservazione di questi Capitoli, si ricordino, che questo Monte è fondato per beneficio de' Cavalieri, e delle vergini nobili di questa Città, così di Piazza, come fuori, dinotati per gli due Monti, che si uniscono al terzo di mezzo, che ci rappresenta la Sacra Religione, a cui è nostra intenzione unire i giovanetti, e le vergini parimenti: e per lo qual fine gli abbiamo donato le nostre facoltà, acciocchè lor siano la Scala per gli gradi della virtù alla religiosa perfezione, che altrove esser non può, che sotto l' insegna della Santa Croce di Gesù Cristo.

Nota ſopra queſto Capitolo xxv.

SI nota, che la riſerba fattaſi dal Fondatore di poter mutare, e variare le ſopraddette regole, poſta già in eſecuzione in molte coſe, come ſi è dinotato ne' proprj luoghi; e la facoltà conceduta a' Signori Governatori di poter fare concluſioni, e ſtabilimenti ne' caſi non determinati dal Fondatore, qual poteſtà ſi è poſta anche in uſo con alcune concluſioni, diviſate in alcuni de' Capitoli; ſono ſtati li motivi, che ci hanno indotto a far fare la preſente fatica, da cui, colla benedizione del Signore, ſperiamo tutto il profitto, ed utile del noſtro Monte, e così ſia.

Sie-

Siegue il rimanente della Bolla Apostolica, spedita sopra queste Regole.

CUmque firmiora sint ea, quæ auctoritatis Apostolicæ præsidio muniuntur, ac propterea præfatus D. Jo: Baptista cupiat erectionem prædictam, ad desuper edita præinserta Capitula pro illorum firmiori validitate per nos confirmari, & approbari; nobisque humiliter supplicari fecerit, ut in præmissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur salubri dicti Montis erectioni, ac prospero regimini, pro nostra Pastorali sollicitudine, quantum cum Deo possumus, prospicere cupientes, ac dictum Jo: Baptistam a quibusvis excomunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ex voto venerabilium fratruum nostrorum S. R. Ecclesiæ Cardinalium Sacri Trid. Conc. interpretum, qui prædicta Capitula de mandato nostro examinarunt, & emendarunt, erectionem prædictam dicti Montis, ac præinserta Capitula, cum omnibus, & singulis in illis contentis, auctoritate Apostolica tenore præsentium perpetuo confirmamus, & approbamus, illisque perpetuæ, & inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus,

mus, ac omnes, & ſingulos, tam juris, quam facti defectus, ſi qui in eiſdem intervenerint, ſupplemus. Decernentes erectionem hujuſmodi, ac præinſerta Capitula, omniaque, & ſingula in illis contenta, & inde ſequuta, & ſequenda quæcumque, perpetuo valida, firma, & efficacia exiſtere, & fore, ac ſuos plenarios, & integros effectus ſortiri, & obtinere; ac ob omnibus, & ſingulis dicti Montis Gubernatoribus nunc, & pro tempore exiſtentibus, pro ut quempiam eorum concernunt, perpetuo inviolate obſervari debere, ſicque per quoſcumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam cauſarum Palatii Apoſtolici Auditores, judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane, quidquid ſecus ſuper his a quoquam, quavis authoritate, ſcienter, vel ignoranter contigerit, attentari. Non obſtantibus Apoſtolicis, ac in univerſalibus, Provincialibuſque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel ſpecialibus conſtitutionibus, & ordinationibus, ac dictæ Civitatis Neapolitanenſis, etiam juramento confirmatis, Apoſtolica, vel quavis firmitate alia roboratis ſtatutis, & conſuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & literis Apoſtolicis in contrarium præmiſſorum quomodolibet conceſſis, & confirmatis, & approbatis. Quibus omnibus, & ſingulis, eorum tenore præſentibus pro expreſſis habentes, hac vice dumtaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus, cæteriſque contrariis quibuſcumque. Datum Romæ apud S. Marcum ſub Annulo Piſcatoris, ſub die *26.* Maij *1611.* Pontificatus noſtri Anno *6.*

Loc. ✠ Sig. *Scipio Cobellut.*

O RE-

REGIO EXEQUATUR DATO A DETTA BOLLA.

Gio: Battiſta Manſo, Marcheſe della Villa, fa intendere a V. E., come avendo gli anni paſſati ſotto il gubernio de' Laici, e protezione dell' Eccellenza de' Signori Vicerè *pro tempore* di queſto Regno, eretto un Monte, di ſue proprie facoltà, per ſuſſidio così de' figliuoli poveri nobili di Piazza, & extra Piazza, per ſoſtentarli negli ſtudj delle lettere, e per erezione di uu Collegio a queſto fine, come anche di figliuole, ſimilmente povere, e nobili di Piazza, & extra, per ſuſſidio de' loro monacaggi, con alcuni Capitoli roborati da regio aſſenſo, per l' oſſervanza de' quali, vi àve anche ottenuto gli anni paſſati da Sua Beatitudine Breve di eſenzione di detto Monte, e Collegio, nel quale ſupplica V. E. ſi degni concederci il ſuo regio Exequatur, ut Deus, &c. *Reverend. regius Cappell. major videat, & referat.* Rovitus Reg. *Proviſum per ſuam Excell. Neap. die* 25. *Junii* 1640. Lombardus. Per obedire l' ordine di V. E. ho viſto un Breve *ſub Annulo Piſcatoris* ſpedito a ſupplicazione dell' Illuſt. ſupplicante da Sua Santità *ad perpetuam rei memoriam*, nel quale ſi legge, che avendo eſſo ſupplicante di ſue facoltà eretto, e fondato in queſta Città un Monte, con le Regole, e Capitoli in detto Breve inſeriti, di numero xxv., concernentino

tino assolutamente il modo del governo, e regimento di esso Monte, circa il sussidio, tanto de' figliuoli poveri nobili di Piazza, & extra Piazza, per lo sostentamento nelli Studj delle buone lettere, quanto per eriggere un Collegio per detto effetto, ed anche per sussidio di povere donzelle nobili di Piazza, & extra Piazza, per loro Monacato, con espressa limitazione, che detto Monte non sia sottoposto all' Ordinario; ma che le opere di quello siano libere, & esente dalla giuridizione dell' Ordinario, in modo, che non possa in nessun modo, nè come Ordinario, nè come Delegato dalla Sede Apostolica, così in virtù di delegazione concessali dal S. C. di Trento, come di qualsivoglia costituzione Apostolica, ingerirsi in vedere li conti, o in altro del Monte, ma quello sia sotto governo de' Laici, & immediate sottoposto alla Reale giuridizione, come in detta capitolazione in detto Breve inserita, e la S. Sua inclinata alle preghiere del supplicante *auctoritate Apostolica*, con il voto de' Signori Cardinali interpetri del detto S. C. di Trento, approba, corrobora, e confirma li Capitoli predetti, come più ampiamente si legge in detto Breve, spedito in Roma a 26. di Maggio 1611., per esecuzione del quale si supplica al presente V. E. per il regio *exequatur*. Pertanto visto, e considerato il tutto, adibito in ciò il parere del magnifico Consigliere D. Tomaso de Carleval, mio ordinario Auditore, sono di voto, che l' E. V. può, in esecuzione del detto Breve Apostolico, restar

servita di concedere all' Ill. Marchese supplicante, il regio *exequatur*, *quoad concernentia spiritualitatem*, *& negotia ecclesiastica*, *& res ecclesiasticas tantum*: e questo è quanto mi occorre riferire a V. E. da Casa in Nap. à dì 27. di Giugno 1630. Di V. E. *Serv. y Cappelan D. Alvaro de Muñon*. D. Thomas de Carleval. Gio: Gerstin. Regist fol. 79. Spectabilis Reg. Rovitus Reg. Coll. Consil. de supplicatis se informet, & relationem faciat S. Excell. in Coll. Conf. Lopez Reg. *Provisum per suam Excell. Neap. die* 1. *Julii* 1630. Lombardus. *Die* 29. *Julii* 1630. *Neap.* Viso memoriali porrecto Ill. & Excell. Dom. Proregi pro parte Ill. Joannis Baptistæ Mansi Marchionis della Villa; visa etiam relatione facta in scriptis per Rev. Regium Cappellanum majorem de contentis in supradicto memoriali, & de omnibus facta relatione Suæ Excell. in regio Coll. Conf. per Spectabilem Regentem Scipionem Rovitum Regium Collaterale Consiliarium, &c.

Præfatus Illustriss., & Excell. Dom. Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. providet, decernit, atque mandat, quod exequatur supradictum Breve Suæ Sanctitatis juxta relationem supradicti rever. Cappellani majoris, hoc suum, &c. Tapia R. Enriquez R. Lopez R. Rovitus R.

Pri-

Privilegio del Vicerè, Conte di Benevento, che conferma gli anzidetti Capitoli.

Philippus Dei Gratia Rex, &c.

D. Jo: Alphonsus Pimentel de Herrera, Comes Benaventi, Dominus Domus Herreræ, & in præsenti Regno præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.

UNiversis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris: Subjectorum Regiorum compendiis ex affectu benignæ charitatis accedimus: quo fit, ut ipsorum petitionibus gratiosis assensum regium facilem benignius præbeamus. Sanè pro parte infrascripti supplicantis, regii fidelis dilecti, fuit nobis præsentata subscripta relatio de nostri ordine facta per rever. reg. Cappellanum majorem, una cum infrascriptis Capitulis tenoris sequentis, videlicet. Illustriss., ed Eccellentiss. Sig. -- Per parte dell' infrascritto Supplicante mi è stato presentato l'infrascritto memoriale, con regia decretazione di V. E. di mia commissione, del tenor seguente, videlicet. Illust., ed Eccellent. Sig. -- Gio: Battista Manso supplicando espone a V. E., come intende erigere un Monte per sussidj, e Monacag-

gi di nobili, così delle Piazze, come fuori di Piazza di questa Città di Napoli; per lo che ha formato alcune Costituzioni, e Capitoli intorno al governo, conservazione, moltiplico, participazione, e dispensazione da osservarsi, ed eseguirsi in esso Monte, i quali si presentano a V. E., acciò nel presente tempo del suo felice governo si possa dar principio alla sua buona intenzione. Perciò supplica V. E. resti servita in nome di S. M. Cattolica prestarci il regio assenso, e suo beneplacito, & exequatur, ed ordinare, che se ne spedisca privilegio in ampla forma; e lo riceverà a grazia, ut Deus, &c. Ill. Reg. Constantius Marchio Corleti Collater. Consiliar. de supplicatis se informet, & relationem faciat S. E. de Castellet Regens. *Provisum per S. E. Neap. die 16. Maii* 1608. De Ligorio. Rever. Reg. Cappellanus major videat, & referat S. E. in scriptis. Constantius Reg. *Provisum per S. E. Neap. die* 20. *Maii* 1608. De Ligorio. E col preinserto memoriale, dal supplicante mi è stata presentata l'infrascritta Capitolazione da lui fatta, da osservarsi, ed eseguirsi nel modo, e forma infrascritta videlicet, *e sieguono qui li detti Capitoli, li quali, per non ripetersi, si tralasciano d'inserire*. E vistosi da me, e ben considerati li preinserti Capitoli, e quanto in essi si contiene, e che non vi è cosa in pregiudizio di Sua Maestà Cattolica, nè di sua regale Giuridizione; ma che tutti assolutamente concernino il solo servizio di N. S. Iddio, ed il buon governo, regimento, e manuten-

tenzione di detto pio Monte, e dell'opere pie, e caritative, che in quello intende di fare il supplicante: adibito in tutto il parere del magnifico U. J. D. Marco Antonio de Ponte, Regio Consigliere, e mio ordinario Auditore, sono de voto, che l'Ecc. V. può restar servita in nome di S. M. Cattolica, Re di questo Regno, di concedere ad esso supplicante il regio assenso, e beneplacito, in esecuzione di quanto in li preinserti Capitoli si contiene, con farneli espedire privilegio *in forma Regiæ Cancellariæ*. E questo è quanto occorre riferire a V. E., al cui prudentissimo giudizio rimettendo il tutto, umilmente bacio le mani. Da Casa in Napoli il dì 7. di Giugno 1608. Di V. E. *Serv. y Cappellan D. Gabriel Sanches de Luna*. Marcus Antonius de Ponte. Gio: Geronimo Strina. Registrata fol. 29. Et visa præinserta relatione fuit per nos provisum, quod expediatur privilegium juxta formam ipsius. Nos vero dictæ ejus petitioni, tamquam justæ, & piæ, libenter annuentes, & iis, & aliis quam pluribus longe majoribus, exauditionis gratiam rationabiliter promerentur. Tenore igitur præsentium de certa nostra scientia, deliberatè, & consultò, ac ex gratia speciali, prædictæ Majestatis nomine, cum deliberatione, & assistentia regii Collateralis Consilii, penes nos assistentis, jam dicta præinserta Capitula, & unumquodque ipsorum, confirmamus, nostroque nomine, ac præsidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, prænarratis, & declaratis, quatenus opus est, assen-

ſentimus, & conſentimus, & licentiam impartimur. Volentes, & decernentes expreſsè de eadem ſcientia certa noſtra, quod præſens noſtra confirmatio, approbatio, convalidatio, & quatenus opus eſt, nova conceſſio, & licentia, ſit, & eſſe debeat prædicto ſupplicanti, Gubernatoribus, & ſucceſſoribus dicti Montis, qui pro tempore fuerint, ſemper, & omni futuro tempore, in perpetuum ſtabilis, realis, valida fructuoſa, & firma, nullumque in judiciis, aut extra, ſentiat, quovis modo, diminutionis incommodum, dubietatis objectum, aut noxæ cujuslibet alterius detrimentum pertimeſcat, ſed in ſuo ſemper robore, & firmitate perſiſtat. In quorum fidem hoc præſens privilegium fieri fecimus, magno prædictæ Majeſtatis ſigillo pendenti munitum. Datum Neap. in Regio Palatio die 20. menſis Junii milleſimo ſexcenteſimo octavo. El Conte de Benavente. V. Conſtantius Reg. V. de Caſtellet Reg. V. D. Berard. a Barrion. Reg. V. Valcarcel Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capit. Gen. Mandavit mihi Andræe de Salazar. Solv. tar. XII. Dominicus Barrilis protaxat. Reg. in priv. 48. fol. 1. Solvat duc. quatuor. Marc. Ant. de Ligorio regius Scriba Mand. Aſſenſo all'infraſcritta Capitolazione, fatta per Gio: Battiſta Manſo per ſuſſidio, e Monacaggi de' Nobili, così delle Piazze, come fuor di Piazze, di queſta Fedeliſſima Città, con inſerta forma della relazione fatta di ordine di V. E. per il rever. regio Cappellano maggiore, *in forma Regiæ Cancellariæ.*

Monte Manzi

O in genere, per estendere il beneficio dei ministeri clericali, o spirituali, cose tutte che in Inghilterra il paese il più libero, non paiono ancor risibili come da Noi! o indegne delle cure dell'uomo di Stato – e dei nostri parlamentari – Ministri e deputati
Leggasi infine il bill del 1883 divenuto legge col titolo – City of London Parochial Charities Act – e l'ammontare del reddito di cui dispone questa legge, come risulta dal resoconto presentato nel 1890 – La somma, s'è trovata essere di Lire sterline 92,026 pari a Lire It. 2,300,650 –
Ora l'opera Pia del Monte promuove l'educazione dei più poveri figli nobili maschi o donzelle

i governatori della Fondazione

Istituto di beneficenza volontaria si ha ora presisso che la beneficenza prosegua col minimo allontanamento possibile dalla volontà del fondatore –